


---

# Rapporto esplicativo concernente il disegno di Legge sulla procedura in materia di protezione del minore e dell'adulto

**Divisione della giustizia**  
*Direzione*

Bellinzona, 18 settembre 2024



# Indice

<b><u>INDICE</u></b> .....	<b>I</b>
<b><u>I. INTRODUZIONE</u></b> .....	<b>3</b>
<b><u>II. SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ DELL'INTERVENTO DELLE NUOVE AUTORITÀ</u></b> .....	<b>4</b>
<b><u>III. LA PROCEDURA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEL MINORE E DELL'ADULTO</u></b> .....	<b>7</b>
<b>3.1 RAPPORTO CON IL DIRITTO FEDERALE</b> .....	<b>8</b>
<b>3.2 RAPPORTO CON ALTRE LEGGI</b> .....	<b>8</b>
<b><u>IV. STRUTTURA DEL TESTO DI LEGGE</u></b> .....	<b>9</b>
<b><u>V. COMMENTO ALLE SINGOLE DISPOSIZIONI</u></b> .....	<b>10</b>
<b>1.1 TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI</b> .....	<b>11</b>
1.1.1 CAPITOLO PRIMO: CAMPO DI APPLICAZIONE E PRINCIPI .....	11
1.1.2 CAPITOLO SECONDO: AUTORITÀ E COMPETENZE DECISIONALI.....	11
<b>1.2 TITOLO II: PROCEDURA DAVANTI ALLE PRETURE DI PROTEZIONE</b> .....	<b>16</b>
1.2.1 CAPITOLO PRIMO: NORME GENERALI .....	16
A. Sezione 1: Principi procedurali .....	16
B. Sezione 2: Direzione delle udienze, atti processuali e termini.....	18
1.2.2 CAPITOLO SECONDO: PREPARAZIONE E AVVIO DELLA PROCEDURA.....	20
1.2.3 CAPITOLO TERZO: ACCERTAMENTO DEI FATTI .....	24
A. Sezione 1: Disposizioni generali .....	24
B. Sezione 2: Accertamento dei fatti per la protezione del minore .....	27
C. Sezione 3: Accertamento dei fatti per la protezione dell'adulto .....	30
D. Sezione 4: Disposizioni comuni .....	32
1.2.4 CAPITOLO QUARTO: VALUTAZIONE DELLE RISULTANZE PROBATORIE .....	35
1.2.5 CAPITOLO QUINTO: DELIBERAZIONE, DECISIONE E COSTI PROCEDURALI.....	37
<b>1.3 TITOLO III: PROCEDURA DAVANTI ALLA CAMERA DI PROTEZIONE</b> .....	<b>41</b>
<b>1.4 TITOLO IV: INTERPRETAZIONE, RETTIFICA ED ESECUZIONE DELLE DECISIONI</b> .....	<b>44</b>
<b>1.5 TITOLO V: ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PROTEZIONE</b> .....	<b>45</b>
1.5.1 CAPITOLO PRIMO: MISURE PRECAUZIONALI PERSONALI E MISURE APPLICABILI PER LEGGE ....	45
1.5.2 CAPITOLO SECONDO: MISURE UFFICIALI.....	50
A. Sezione 1: Curatele e tutele.....	50
B. Sezione 2: Collocamento di minori .....	59

C. Sezione 3: Misure a scopo di cura o di assistenza..... 62  
D. Sezione 4: Responsabilità per danni..... 65

**VI. TITOLO VI: DISPOSIZIONI FINALI..... 66**

**VII. ALTRE MODIFICHE DI LEGGE..... 66**

# I. Introduzione

Le norme di procedura oggetto del presente rapporto riguardano l'applicazione del Codice civile svizzero (CC) in relazione ai procedimenti in materia di protezione del minore e dell'adulto.

Durante i lavori che hanno portato all'adozione del Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC)<sup>1</sup>, il Consiglio federale, nella contemporanea revisione del diritto tutorio, vista la specificità della materia, aveva messo in consultazione presso i Cantoni anche un progetto di legge che prevedeva l'unificazione della procedura in materia di protezione del minore e dell'adulto e l'istituzione generalizzata di autorità giudiziarie. Preso atto dell'opposizione manifestata dai Cantoni, soprattutto in relazione a quest'ultima proposta, il Consiglio federale, licenziando il Messaggio di riforma del diritto tutorio<sup>2</sup>, ha rinunciato a proporre al Parlamento federale un sistema giudiziario unificato nonché l'adozione di una specifica Legge federale di procedura, stabilendo tuttavia l'inserimento nel Codice civile di alcune norme procedurali (art. 443 – 450g CC), ritenute indispensabili in quest'ambito.

Il 10 dicembre 2008, il Parlamento federale ha adottato tale riforma e ha lasciato ai Cantoni la libera scelta dell'organizzazione di queste autorità nonché il compito di emanare le necessarie norme complementari di procedura in funzione dell'assetto organizzativo da essi stabilito<sup>3</sup>.

Il 26 settembre 2012, il Gran Consiglio ticinese, nell'ambito degli adattamenti legislativi per la messa in vigore il 1° gennaio 2013 del nuovo diritto di protezione, ha deciso di mantenere sostanzialmente invariata l'organizzazione previgente delle autorità di tipo amministrativo comunale, dando tuttavia mandato al Consiglio di Stato di approfondire il passaggio all'organizzazione giudiziaria. Negli anni successivi il Consiglio di Stato ha valutato – con l'ausilio di un Gruppo di lavoro composto da esperti ed addetti ai lavori – i vari modelli organizzativi giungendo alla conclusione che il modello giudiziario pretorile risulta il più

<sup>1</sup> CPC adottato il 19 dicembre 2008 e messo in vigore il 1. gennaio 2011.

<sup>2</sup> Messaggio del Consiglio federale concernente la modifica del Codice civile svizzero (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), in seguito Messaggio CF del 28.06.2006, FF 2006 6391.

<sup>3</sup> Modifiche del CC adottate il 10 dicembre 2008 e messe in vigore il 1. gennaio 2013.

---

idoneo a migliorare la risposta dello Stato in questo ambito delicato della società a tutela delle fasce più fragili della popolazione.

Con Messaggio n. 8097 del 22 dicembre 2021 il Consiglio di Stato ha proposto al Gran Consiglio la cantonalizzazione giudiziaria delle Autorità di protezione, segnatamente la modifica della Costituzione cantonale ticinese e della Legge sull'organizzazione giudiziaria (LOG). Con decisione del 21 giugno 2022, il Gran Consiglio ha aderito alla modifica costituzionale che prevede l'istituzione delle Preture di protezione, nuove Autorità giudiziarie su modello delle Preture, in sostituzione delle attuali Autorità regionali di protezione (già Delegazioni tutorie comunali e Commissioni tutorie regionali) di tipo amministrativo comunale.

Nella votazione popolare del 30 ottobre 2022, i cittadini ticinesi hanno accettato con una netta maggioranza la modifica costituzionale<sup>4</sup>. La creazione di queste nuove Preture costituisce una riforma storica per il Cantone Ticino<sup>5</sup>, che pone fine alle disquisizioni, iniziate più di cento anni fa, sulla tipologia amministrativa o giudiziaria delle autorità chiamate a pronunciarsi nell'ambito tutorio. La concretizzazione della riforma impone l'introduzione nella LOG di una specifica Sezione dedicata alle Preture di protezione<sup>6</sup> e altri adattamenti legislativi, tra cui le norme di procedura per l'adozione dei provvedimenti da parte della nuova autorità giudiziaria, oggetto del presente rapporto.

## **II. Sussidiarietà e proporzionalità dell'intervento delle nuove autorità**

Va subito evidenziato che le Preture di protezione dei minori e degli adulti intervengono nella sfera privata e familiare solo in modo sussidiario a norma dell'art. 389 cpv. 1 n. 1 e 2 CC, ossia se i sostegni e le misure volontarie, precauzionali e applicabili per legge sono o appaiono a priori inesistenti o insufficienti a rimediare ai bisogni di protezione.

---

<sup>4</sup> I risultati della votazione popolare pubblicati nel FU TI n. 215 del 10.11.2022 attestano che il 77,54% dei votanti si è espresso a favore della riforma.

<sup>5</sup> Opuscolo informativo della votazione cantonale 30.10.2022 pag. 9.

<sup>6</sup> Messaggio del Consiglio di Stato n. 8097 del 22 dicembre 2021 sulla Riforma dell'organizzazione delle Autorità di protezione (in seguito, Messaggio CdS n. 8097 del 22.12.2021).

Seguendo quanto indicato dalle autorevoli indicazioni della Conferenza per la protezione dei minori e degli adulti (di seguito: COPMA), sia per i minori che per gli adulti, occorre distinguere le attività di protezione “volontaria” da quelle di protezione “d’autorità” del diritto civile<sup>7</sup>.

La protezione volontaria si esplicita con modalità di vario genere.

Per i minori, trattasi di tutto quanto messo in atto, con l’accordo dei genitori, da servizi o enti privati (medici, psicoterapeuti, uffici di mediazione, consultori e altri organismi simili) o pubblici (fondati in normative cantonali nell’ambito sociale o scolastico), ai quali i genitori o il minore decidono o accettano di rivolgersi<sup>8</sup>. Il Consiglio federale mira per altro a potenziare questa tipologia d’intervento per favorire l’educazione non violenta. A tale scopo, il 13 settembre 2024 ha proposto alle Camere federali una modifica dell’art. 302 CC, tesa a rafforzare la sensibilizzazione e l’intervento preventivo con offerte di sostegno e consulenza ai genitori e ai figli<sup>9</sup>. In Ticino in materia di protezione volontaria risultano oggi di fondamentale importanza gli interventi predisposti dalla Legge per le famiglie del 15 settembre 2003 (Legge per le famiglie) e relativo Regolamento d’applicazione del 20 dicembre 2005 (RLFam).

Per gli adulti, l’aiuto volontario prende invece forma in tutto quanto avviene nell’ambito del sostegno fornitogli dalla famiglia, da altre persone a lei vicine o da servizi privati (Pro Infirmis, Pro Senectute) o pubblici (servizi di aiuto sociale forniti dal Cantone e dai Comuni) e dell’autodeterminazione della persona bisognosa (le misure precauzionali personali).<sup>10</sup>. Nel nostro Cantone sono importanti le prestazioni nell’ambito psicosociale garantite dalla Legge sull’assistenza sociopsichiatrica del 2 febbraio 1999 (LASP) e relativo Regolamento dell’11 aprile 2000 (RLASP). Altri aiuti sono garantiti dalla Legge sull’integrazione sociale e professionale degli invalidi del 14 marzo 1979 (LISPI) e relativo Regolamento del 19 giugno 2012 (RLISPI), dalla Legge concernente il promovimento, il coordinamento e il finanziamento delle attività a favore delle persone anziane del 30 novembre 2010 (LAnz) e relativo Regolamento del 22 agosto 2022 (RLAnz) e dalla Legge sull’assistenza e cura a

<sup>7</sup> COPMA, Guide pratique Protection de l’adulte, Zurigo/Sangallo, 2012, in seguito COPMA, 2012, n. 1.1.2, pag. 5-6; COPMA, Guide pratique Protection de l’enfant, Zurigo/Sangallo, 2017, in seguito COPMA, 2017, n. 1.2.1, pag. 9-10.

<sup>8</sup> COPMA, 2017, n. 1.2.1/1.30, pag. 9.

<sup>9</sup> Messaggio del Consiglio federale concernente una modifica del Codice civile (Educazione non violenta) del 13.09.2024, pag. 5, 14, 17 e 21: <https://www.news.admin.ch/news/message/attachments/89586.pdf>; LARDELLI, Preture di protezione e servizi di supporto, Tra interdisciplinarietà, prevenzione, protezione e perseguimento penale, in RMA 6/2023 pag. 548 seg., 556-557.

<sup>10</sup> COPMA, 2012, n.1.1.2/1.12, pag. 5.

---

domicilio del 30 novembre 2010 (LACD) e relativo Regolamento del 22 agosto 2012 (RLACD). L'importanza della prevenzione emerge anche dal progetto del Consiglio federale di modifica del Codice civile (Protezione degli adulti) messo in consultazione il 22 febbraio 2023 che in relazione al maltrattamento degli anziani distingue tra misure di prevenzione primaria e secondaria legate, la prima legata alla sensibilizzazione dei professionisti del settore del personale delle case per anziani ma anche dei congiunti che si occupano delle persone non autosufficienti e la seconda al rilevamento precoce del maltrattamento che renda possibile un intervento tempestivo<sup>11</sup>.

Se i sostegni e le misure volontarie, precauzionali e applicabili per legge sono o appaiono a priori inesistenti o insufficienti a rimediare ai bisogni di protezione, le misure ufficiali di protezione vanno prese dalle preposte autorità del diritto civile. Il loro intervento è dunque solo sussidiario e le misure da loro adottate devono essere proporzionate, ossia necessarie e idonee.

Per i minori la protezione d'autorità del diritto civile è garantita primariamente dalle Autorità di protezione. Vanno tuttavia riservate le competenze materiali del giudice matrimoniale quando i genitori sono sposati o lo sono stati, rispettivamente del giudice della paternità o del giudice del mantenimento, competenze esercitate in Ticino dalle Preture ordinarie. Queste ultime competenze sono aumentate con le riforme del Codice civile entrate in vigore il 1° luglio 2014, in materia di autorità parentale<sup>12</sup>, e il 1° gennaio 2017 in materia di mantenimento del figlio<sup>13</sup>. Vanno pure riservate le misure di protezione adottate dalla Magistratura dei minorenni in base al diritto penale minorile (DPMIn), che stabilisce le misure che possono essere prese dal giudice penale in presenza di un minore autore di reato penale che necessita di protezione. Questa regolamentazione si ispira direttamente dalle misure di protezione del diritto civile. L'art. 20 DPMIn regola espressamente la questione della collaborazione tra autorità civile e autorità penale minorile, precisando le regole previste dall'art. 317 CC in materia di acconcia cooperazione tra autorità e uffici nel campo della protezione dell'infanzia<sup>14</sup>.

Per gli adulti la protezione di diritto civile è garantita nella quasi totalità dalle Autorità di protezione. Va fatta riserva per i ricoveri a scopo di assistenza, per i quali il Legislatore

---

<sup>11</sup> Rapporto esplicativo per la Modifica del Codice civile (Protezione degli adulti), Berna 22.02.2023, pag. 50.

<sup>12</sup> RU 2014 357.

<sup>13</sup> RU 2015 4299.

<sup>14</sup> COPMA, 2017, n. 1.2.1/1.35, pag. 11

---

federale ha dato la facoltà ai Cantoni di designare medici abilitati a ordinarli, in aggiunta all’Autorità di protezione per una durata stabilita dal diritto cantonale, che non può comunque eccedere le sei settimane (art. 429 CC). Dal profilo procedurale entra in considerazione la Legge cantonale sull’assistenza sociopsichiatrica del 2 febbraio 1999 (LASP).

### **III. La procedura in materia di protezione del minore e dell’adulto**

La presente Legge di procedura è destinata pertanto prioritariamente a garantire il corretto funzionamento delle Autorità di protezione menzionate ben 152 volte nel Codice civile (nello specifico il Libro II “Del diritto di famiglia” art. 90-456 CC)<sup>15</sup>, ciò che conferisce a queste autorità il ruolo importante e centrale nelle attività di protezione del minore e dell’adulto.

La protezione giuridica delle persone non si fonda soltanto sul diritto materiale, ma anche su quello procedurale. Questo diritto deve essere declinato in modo puntuale tenendo conto delle peculiarità che il legislatore federale ha attribuito a questa autorità, concepita quale autorità interdisciplinare, nonché della necessità di garantire l’adeguata postura per rapporto ai cittadini di chi vi opera, come pure di persone e servizi chiamati ad attuare le misure di protezione. La Pretura di protezione, benché autorità giudiziaria, dovrà in particolare essere in grado di rispondere ai bisogni di protezione specifici con la dovuta prossimità dell’autorità e dei suoi membri. La circostanza che alcune norme inderogabili di procedura siano già contenute nel Codice civile, e il margine lasciato al Cantone di completare le medesime, ha indotto a formulare un unico testo di legge comprensivo anche di tali norme e di chiari rimandi a quelle del Codice di procedura civile (CPC), comunque sempre applicabile in via sussidiaria, ciò al fine di facilitarne la lettura organica e favorirne l’applicazione uniforme in tutte le Preture di protezione. Questo è peraltro preconizzato anche dalla dottrina giuridica ticinese, che ha auspicato – con il passaggio da autorità amministrative ad autorità

---

<sup>15</sup> Il giudice, ossia in Ticino il pretore ordinario, è menzionato 74 volte e i servizi 9 volte.



---

giudiziarie – l'introduzione di un'unica procedura e il superamento dell'attuale groviglio normativo<sup>16</sup>.

### **3.1 Rapporto con il diritto federale**

Come sopra anticipato, il legislatore federale ha scelto di iscrivere i principi fondamentali di procedura direttamente nel Codice civile agli art. 443 – 450g, che ancorano direttamente nella legge i principi sviluppati dalla giurisprudenza. Le norme di procedura, segnatamente in questa materia, competono ancora in gran parte ai Cantoni (art. 54 cpv. 3 Tit. fin. CC). Se una questione non è regolamentata nel diritto federale, i Cantoni sono liberi di legiferare. In assenza di norme procedurali cantonali, il Codice di procedura civile si applica in via sussidiaria per analogia (art. 450f CC) quale diritto cantonale suppletivo. Il legislatore federale ha dunque scelto per questa materia un sistema di norme a cascata<sup>17</sup>.

Nell'elaborare le norme cantonali qui proposte si è tenuto conto delle peculiarità del diritto cantonale, come pure delle autorevoli indicazioni della COPMA e delle esperienze fatte da altri Cantoni, segnatamente quelli che hanno già un'impostazione giudiziaria.

I dettami del diritto federale impongono la creazione di specifiche norme procedurali, in quanto il Codice di procedura civile non contempla una sufficiente regolamentazione per il funzionamento di un'autorità interdisciplinare e alcune norme non sono adatte alle particolarità della procedura davanti a questa autorità. È il caso per esempio dell'art. 62 CPC sull'inizio della pendenza di causa (litispendenza)<sup>18</sup>. Nel testo di legge vengono quindi previsti i necessari adattamenti – peraltro fondati sugli sviluppi in corso per le normative federali e su solida dottrina e giurisprudenza – e viene fatto esplicito rinvio alle norme del CPC che non pongono problemi nella loro applicazione in questa materia.

Anche per l'attuazione delle misure di protezione (previste dal diritto materiale o adottate dalle autorità di protezione) il CPC spesso non offre soluzioni. A titolo esemplificativo basterà qui ricordare l'ambito della gestione delle curatele che non trova riferimenti nel CPC.

### **3.2 Rapporto con altre Leggi**

---

<sup>16</sup> PAGLIA, Protezione del minore e dell'adulto: un dedalo procedurale in RtiD I-2015 pag. 263 seg. (264-265 e 271).

<sup>17</sup> CR CC I, CHABLOZ/MÜLLER Intro. art. 443-449c CC n. 2-5.

<sup>18</sup> CR CC I, CHABLOZ/COPT, art. 444 CC n. 5.

---

La nuova Legge di procedura in materia di protezione del minore e dell'adulto, non può d'altro canto fare astrazione del rapporto con altre leggi federali e cantonali che implicano il coinvolgimento delle Preture di protezione nei più svariati settori legali. Vengono di conseguenza indicati di volta in volta i necessari rinvii e, laddove necessario, proposti i necessari adattamenti delle normative cantonali.

## **IV. Struttura del testo di legge**

Il progetto di legge è suddiviso in sei titoli relativi agli oggetti fondamentali che vengono regolamentati. Il Titolo I. "Disposizioni generali", disciplina il campo di applicazione e richiama i principi di sussidiarietà e proporzionalità, rispettivamente definisce le autorità che entrano in considerazione e le rispettive competenze decisionali. Il Titolo II. "Procedura davanti alle Preture di protezione", regola l'*iter* procedurale di queste autorità per l'adozione delle misure di protezione. Lo svolgimento della procedura – qui proposto – tiene conto dello schema con quattro fasi elaborato dalla COPMA sia per la procedura relativa ai minori<sup>19</sup> che quella che riguarda gli adulti<sup>20</sup>. La procedura si svolge raramente in modo lineare e schematico dall'inizio alla fine della litispendenza, ma questo non dispensa dalla necessità di agire in modo ordinato e sistematico. Ogni procedura segue, infatti, per la natura degli avvenimenti, il suo proprio corso, ma si ritrovano in regola generale le fasi indicate nel suddetto schema, qui sotto riprodotto<sup>21</sup>.


---

<sup>19</sup> COPMA, 2017, n. 3.46a-3.48, pag. 94-96.

<sup>20</sup> COPMA, 2012, n. 1.142-1.148, pag. 48-54.

<sup>21</sup> COPMA, 2017, n. 3.46a pag. 94; COPMA, 2012, n. 1.142, pag. 48-49.

**Svolgimento delle procedure per l'accertamento, la decisione e l'attuazione di misure di protezione del minore e dell'adulto (modello a 4 fasi)**



Il Titolo III. “Procedura davanti alla Camera di protezione” definisce la procedura davanti a questa autorità sia quale autorità di reclamo contro le decisioni delle Preture di protezione che quale istanza cantonale unica in materia di rapimento internazionale di minori. Il Titolo IV. indica le norme relative alla “Interpretazione, rettifica ed esecuzione delle decisioni”. Il Titolo V. “Attuazione delle misure di protezione” disciplina quanto necessario per la messa in opera, segnatamente da parte delle Preture di protezione, delle misure precauzionali personali e applicabili per legge, come pure di quelle ufficiali decise da queste autorità e il Titolo VI. concerne le “Disposizioni finali”.

## V. Commento alle singole disposizioni

Qui di seguito sono commentati gli articoli del Progetto di Legge oggetto del presente Rapporto.

---

## **I.1 Titolo I: Disposizioni generali**

### **I.1.1 Capitolo primo: Campo di applicazione e principi**

Questo Capitolo definisce il campo di applicazione della legge in relazione alle norme di procedura già contenute nel Codice civile e riprende i principi di sussidiarietà e proporzionalità.

#### **Art. 1 Campo di applicazione**

La norma precisa il campo di applicazione della legge, indicando che nel rispetto della preminenza del diritto federale vengono disciplinate le norme cantonali di procedura complementari a quelle federali e la necessità di delegare le norme di dettaglio ad un regolamento del Consiglio di Stato.

#### **Art. 2 Principi di sussidiarietà e proporzionalità**

Questo articolo riprende i principi cardine del diritto di protezione – sanciti dall’art. 389 CC – che attribuiscono alla protezione volontaria il suo ruolo prioritario. L’intervento della protezione “d’autorità” nella sfera privata e familiare avviene quindi soltanto a titolo sussidiario quando i sostegni e le misure volontarie, precauzionali e applicabili per legge sono o appaiono a priori inesistenti o insufficienti a rimediare ai bisogni di protezione (cpv. 1).

Le misure ufficiali da loro adottate devono essere proporzionate dal profilo della necessità e dell’idoneità (cpv. 2).

### **I.1.2 Capitolo secondo: Autorità e competenze decisionali**

Questo Capitolo definisce le Autorità che intervengono in materia misure di protezione del minore e dell’adulto e le rispettive competenze decisionali.

### **Art. 3 Autorità di prima istanza a) Preture di protezione**

Le Preture di protezioni sono le Autorità di protezione dei minori e degli adulti ai sensi dell'art. 440 CC. L'articolo richiama l'importante principio dell'interdisciplinarietà di queste autorità giudiziarie di prima istanza che deliberano nella composizione di tre membri su tutte le questioni che si inseriscono nel settore centrale della protezione del minore e dell'adulto interessati (cpv. 1).

Fanno parte del settore centrale le questioni la cui soluzione necessita in primo luogo dell'ampio potere di apprezzamento degli specialisti presenti nel collegio giudicante. Particolare importanza assume il giudizio interdisciplinare anche nella misura in cui il provvedimento può incidere gravemente sui diritti fondamentali dell'interessato (cpv. 2). Questi principi sono stati richiamati recentemente in una sentenza del Tribunale federale<sup>22</sup>. Secondo l'autorevole dottrina in materia è possibile derogare al principio dell'interdisciplinarietà solo in casi eccezionali che devono essere in tal caso definiti da una base legale formale<sup>23</sup>. Da ciò la necessità di codificare nella presente legge le attribuzioni a giudice unico (cpv. 3).

### **Art. 4 b) Competenza per territorio**

Questa norma definisce la competenza territoriale delle Preture di protezione con esplicito rinvio all'art. 315 CC per la protezione del minore e all'art. 442 CC per la protezione dell'adulto (cpv. 1). L'articolo rinvia pure all'art. 444 CC in relazione alla procedura da seguire per risolvere i conflitti di competenza territoriale tra le Preture di protezione. Codifica inoltre la prassi messa in atto da una direttiva della Camera di protezione<sup>24</sup>, istaurata a seguito di una raccomandazione della COPMA<sup>25</sup>, tendente a velocizzare la risoluzione dei conflitti tra le Preture di protezione tramite una mediazione da parte dell'autorità di vigilanza.

<sup>22</sup> DTF 148 I 251, v. anche CR CC I, HEIZMANN/KWAMA Intro. art. 440 CC n. 16.

<sup>23</sup> MEIER, La règle de collégialité des décisions de l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte, in Mélanges D. Tappy, in seguito MEIER, La règle de collégialité, Berna 2024, pag. 641 seg., 650.; CR CC I, HEIZMANN/KWAMA Intro. art. 440 CC n.15; BSK ZGB I- VOGEL, art. 440-441 CC n. 18. STEINAUER/FOUNTOULAKIS, Droit des personnes physiques et de la protection de l'adulte, n. 1063.

<sup>24</sup> Direttiva della Camera di protezione 3/2021 del 30 marzo 2021.

<sup>25</sup> Raccomandazione COPMA settembre 2019 in RMA 6/2019 pag. 537.

---

### **Art. 5 c) Competenza per materia**

In questa disposizione viene disciplinata la competenza per materia delle Preture di protezione, ossia l'intervento di questa autorità in tutti i casi in cui il Codice civile fa riferimento alle Autorità di protezione (cpv. 1). Per i minori la protezione d'autorità del diritto civile è garantita primariamente da quest'ultima autorità, restando riservate le competenze delle Preture ordinarie nei casi nei quali il Codice civile menziona il giudice di prima istanza. Le competenze delle Preture ordinarie sono state estese a seguito delle già menzionate riforme, entrate in vigore il 1° luglio 2014 in materia di autorità parentale e il 1° gennaio 2017 in materia di mantenimento del figlio. Non si rendono tuttavia necessarie specifiche norme di procedura essendo le competenze già definite dal diritto civile federale. Gli eventuali conflitti di competenza materiale tra le due Preture, autorità di pari livello, sono sottoposti al giudizio della Terza Camera civile (cpv. 2).

Per gli adulti la protezione d'autorità del diritto civile è garantita invece nella quasi totalità dalle Preture di protezione, fatta riserva per le competenze dei medici abilitati a pronunciare provvedimenti in applicazione della LASP.

### **Art. 6 d) Competenza delle autorità penali minorili**

Questa norma riserva la competenza della Magistratura dei minorenni in materia di misure protettive dei minori (cpv. 1). Il diritto penale minorile (DPmin) fissa in effetti delle misure che possono essere prese dal giudice penale in presenza di un minore autore di reato. Questa regolamentazione si ispira direttamente dalle misure di protezione del diritto civile e permette all'autorità penale minorile di ordinare delle misure protettive *“qualora il minore abbia commesso un atto per cui la legge commina una pena e dall'inchiesta risulti che egli necessita di un sostegno educativo speciale o di un trattamento terapeutico (...)”* (art. 10 cpv. 1 DPMin).

Il coordinamento tra le Preture di protezione e la Magistratura dei minorenni è attuato a norma dell'art. 20 DPMin (cpv. 2).

## **Art. 7 - 8 Attribuzione a giudice unico delle Preture di protezione**

Esistono delle situazioni in cui un approccio interdisciplinare non è necessario e la presa di decisione da parte dell'intero collegio sarebbe sproporzionata.

La dottrina e la giurisprudenza ammettono pertanto la possibilità di delegare la competenza decisionale al solo membro con formazione giuridica al fine di salvaguardare un'applicazione corretta del diritto<sup>26</sup>. Pongono tuttavia delle condizioni restrittive, segnatamente che la delega sia ancorata in una legge in senso formale<sup>27</sup>. Negli articoli qui in esame vengono elencate – con distinzione tra minori e adulti – le situazioni nelle quali può giustificarsi la decisione presa a giudice unico. L'elenco tiene conto delle Raccomandazioni emanate, nell'imminenza dell'entrata in vigore della riforma del diritto di protezione del 1° gennaio 2013, dall'allora Conferenza delle autorità cantonali di tutela (CAT)<sup>28</sup>, dell'esperienza dei Cantoni con un sistema giudiziario<sup>29</sup> e della più recente dottrina<sup>30</sup> sviluppata a seguito della già menzionata sentenza del Tribunale federale<sup>31</sup> che ha indicato i criteri della compatibilità delle competenze a giudice unico con l'interdisciplinarietà voluta dal legislatore federale. La delega di questi articoli è espressa in termini potestativi al fine di salvaguardare la possibilità per il pretore di protezione o il pretore di protezione aggiunto di coinvolgere anche gli altri membri del collegio laddove lo ritenga necessario.

Ulteriori competenze a giudice unico sono indicate in altri articoli del testo di legge, in quanto di carattere procedurale generale (per esempio le disposizioni ordinatorie degli artt. 17, 25 cpv. 2 e 3, 28, 30 cpv. 2, 33, 44 cpv. 2 e 51) o legate a specifiche formalità che comportano o possono comportare il successivo coinvolgimento del collegio interdisciplinare. Ciò è il caso per le misure supercautelari (art. 29 cpv. 2), gli interventi per le misure precauzioni personali e quelle applicabili per legge (art. 66 cpv. 1 e 2 e 69 cpv. 3 e 4), l'amministrazione di beni in conformità all'OABCT (art. 74 cpv. 2) e l'approvazione di rendiconti finanziari e rapporti morali (art. 76 cpv. 5 e 82 cpv. 2 e 3), (cpv. 1).

<sup>26</sup> CR CC I, HEIZMANN/KWAMA Intro. art. 440 CC n. 14.

<sup>27</sup> Vedi dottrina già menzionata alla nota 23.

<sup>28</sup> RDT/ZVW 2/2008 pag. 150-153.

<sup>29</sup> Per un elenco delle soluzioni cantonali, vedi MEIER, Droit de la protection de l'adulte, 2° ed., n. 125 nota 147.

<sup>30</sup> MEIER, La règle de collégialité, Berna 2024, pag. 641-668.

<sup>31</sup> DTF 148 I 251.

---

Le decisioni elencate all'art. 7 (per i minori) e all'art. 8 (per gli adulti) sono in gran parte di natura non contenziosa o hanno numerosi punti in comune con le cause che, nel settore del diritto civile di famiglia, sono trattate in procedura sommaria<sup>32</sup>. Per questi casi, vanno di conseguenza applicati per analogia gli art. 272 e 273 CPC. Va tuttavia fatta riserva per le situazioni in cui si rende necessario agire d'ufficio perché l'impone una norma di legge (v. per esempio art. 322 cpv. 2 e 324 cpv. 1 e 2 CC) o per valutazione dell'autorità (v. decisioni d'irricevibilità). La dottrina ricorda per altro che le disposizioni procedurali degli art. 443 e seg. CC (segnatamente l'art. 446 cpv. 2 CC) restano pur sempre applicabili sia alla composizione collegiale che a quella individuale dell'autorità di protezione<sup>33</sup>. Da ciò l'applicazione dei termini di reclamo dell'art. 56 cpv. 1 della presente legge (cpv. 2).

### **Art. 9 Autorità di reclamo**

Questa norma conferma la competenza della Camera di protezione, quale autorità di reclamo nei confronti delle decisioni delle Preture di protezione.

### **Art. 10 Autorità di vigilanza**

Conformemente a questo articolo, la Camera di protezione è pure confermata autorità di vigilanza ai sensi dell'art. 441 cpv. 1 CC (cpv. 1). Questo compito è assicurato per il tramite di un ispettorato e di direttive atte a garantire la corretta e uniforme applicazione del diritto di protezione (cpv. 2 prima frase). Essendo in presenza di un'autorità giudiziaria, in caso di inadempienze con necessità di intervento disciplinare, la competenza sanzionatoria è del Consiglio della magistratura. La definizione dei compiti dell'ispettorato e le modalità di segnalazione al Consiglio di magistratura vengono demandate al regolamento (cpv. 2 seconda frase).

### **Art. 11 Autorità in materia di rapimento di minori**

Questa norma definisce le competenze sul piano cantonale per l'attuazione della Legge federale sul rapimento internazionale dei minori e sulle Convenzioni dell'Aia sulla protezione

---

<sup>32</sup> Messaggio CF del 28.06.2006, FF 2006 6391 (6465).

<sup>33</sup> MEIER, La règle de collégialité, Berna 2024, pag. 651 ; BSK ZGB I, VOGEL, art. 440/441 CC, n. 18.



---

dei minori e degli adulti del 21 dicembre 2007 (LF-RMA), indicando la Camera di protezione quale autorità centrale (art. 2 cpv. 1 LF-RMA), tribunale competente per giudicare in istanza unica cantonale le domande in vista del ritorno dei minori (art. 7 LF-RMA) e autorità d'esecuzione (art. 12 cpv. 1 LF-RMA).

## **1.2 Titolo II: Procedura davanti alle Preture di protezione**

Questo Titolo regola la procedura davanti alle Preture di protezione per l'adozione delle misure di protezione, seguendo lo schema a 4 fasi della COPMA, precedentemente illustrato.

### **1.2.1 Capitolo primo: Norme generali**

Questo Capitolo definisce i principi procedurali (Sezione 1) e le norme relative alla direzione delle udienze, agli atti processuali e ai termini (Sezione 2).

#### **A. Sezione I: Principi procedurali**

##### **Art. 12 Massima d'ufficio e principio inquisitorio**

La norma riprende la massima d'ufficio e il principio inquisitorio sanciti all'art. 446 CC, che si applicano sia davanti alle Preture di protezione che davanti alla Camera di protezione, in ragione della natura particolare e dello scopo della protezione perseguito nelle procedure in materia di protezione del minore e dell'adulto<sup>34</sup>.

##### **Art. 13 Principio di applicazione d'ufficio del diritto**

La norma esplicita il principio «*iura novit curia*», che vale sia per il diritto materiale che per quello procedurale<sup>35</sup>. Conformemente ad esso, l'autorità non è legata dagli argomenti giuridici presentati dai partecipanti al procedimento. Questo obbliga la Pretura di protezione

---

<sup>34</sup> CR CC I, CHABLOZ/COPT, art. 446 CC n. 1-3; COPMA 2012, n. 1.162 – 1.164 pag. 65-66.

<sup>35</sup> CR CC I, CHABLOZ/COPT, art. 446 CC n. 40; BSK ZGB I, MARANTA, art. 446 CC, n. 42.

---

a chinarsi d'ufficio su tutti gli aspetti giuridici, anche quelli non sollevati dalle parti che possono entrare in considerazione (cpv. 1).

Qualora dall'esame dei fatti emergano degli indizi di violazione di norme penali, la Pretura di protezione avvisa senza indugio l'autorità penale e si coordina con essa (cpv. 2). Questa norma, per il passaggio delle informazioni all'autorità penale, riprende il principio sancito dall'art. 27a LOG e lo declina tenendo conto dell'esigenza di coordinamento tra autorità che è propria di questo settore. Se una situazione di messa in pericolo presenta anche degli atti penalmente rilevanti (per esempio una violazione del dovere di assistenza e di educazione, dei maltrattamenti, delle violenze domestiche, ecc.) è importante il coinvolgimento tempestivo dell'autorità penale e il coordinamento con quest'ultima autorità. In simili situazioni, la Pretura di protezione deve determinare i passi da intraprendere in concertazione con il Ministero pubblico, nel rispetto delle rispettive competenze<sup>36</sup>. Le procedure dell'autorità civile e di quella penale sono infatti diverse ed hanno obiettivi differenti che possono entrare in conflitto: quella civile orientati alla messa in protezione della vittima, quella penale soprattutto alla tutela dell'istruttoria e della raccolta delle prove per giungere alla condanna del reo<sup>37</sup>.

#### **Art. 14 Diritto di essere sentito**

L'articolo riprende il diritto di essere sentito, garantito dall'art. 29 cpv. 2 Cost., da cui discendono numerosi diritti tra cui: il diritto dell'interessato di prendere conoscenza dell'incarto, di ottenere l'amministrazione delle prove essenziali, di esprimersi sugli elementi pertinenti prima che una decisione sia presa, di farsi rappresentare e assistere così come quello di ottenere una decisione motivata<sup>38</sup>. Questi diritti si applicano anche davanti alla Pretura di protezione. Il diritto di essere sentito può essere eccezionalmente limitato o negato a protezione di prevalenti interessi pubblici o privati o di un'istruttoria in corso e deve essere ripristinato non appena sia cessato il motivo dell'impedimento<sup>39</sup> (cpv. 1).

Le modalità di audizione personale degli interessati dalle misure di protezione sono fissate dagli art. 35 e 38 della presente legge (cpv. 2).

---

<sup>36</sup> COPMA, 2017, n. 3.49, pag. 97.

<sup>37</sup> LARDELLI, Preture di protezione e servizi di supporto, Tra interdisciplinarietà, prevenzione, protezione e perseguimento penale, in RMA 6/2023 pag. 548 seg., 556.

<sup>38</sup> COPMA, 2012, n. 1.195 pag. 77-78; COPMA 2017, n. 5.26 pag. 166 -167; DTF 126 I 15, consid. 2.

<sup>39</sup> COPMA, 2012, n. 1.196-1.197 pag. 78; COPMA 2017 n. 5.27-5.28 pag. 167.

## **Art. 15 Principio di celerità**

Questa norma sancisce il principio secondo il quale la procedura in materia di protezione del minore e dell'adulto deve essere condotta celermente<sup>40</sup> (cpv. 1). Indica di conseguenza l'esclusione delle ferie giudiziarie (cpv. 2). L'applicazione degli art. 145 e 146 CPC relativi alla sospensione dei termini è infatti contraria all'obiettivo di attuare le misure di protezione il più in fretta possibile<sup>41</sup>.

## **Art. 16 Principio di discrezione**

La norma sancisce l'obbligo di mantenere il segreto previsto dall'art. 451 CC, salvo che interessi preponderanti – pubblici o privati – vi si oppongano e siano adempiute le condizioni di cui all'art. 451 cpv. 2 CC. Tale obbligo si estende a tutte le informazioni raccolte dalla Pretura di protezione e copre quelle personali dell'interessato e dei terzi. Le Preture di protezione possono rilasciare delle informazioni a coloro che possono prevalersi di un interesse verosimile ai sensi dell'art. 451 cpv. 2 CC<sup>42</sup> (cpv. 1). I procedimenti in materia di protezione del minore e dell'adulto non sono pubblici e quindi le udienze si svolgono a porte chiuse, ciò in ossequio al principio di discrezione (cpv. 2). Per altro questo principio è anche previsto dall'art. 54 cpv. 4 CPC per i procedimenti nelle cause del diritto di famiglia.

## **B. Sezione 2: Direzione delle udienze, atti processuali e termini**

### **Art. 17 Direzione delle udienze**

La norma indica che le udienze sono presiedute dal pretore di protezione o dal pretore di protezione aggiunto, che prende le necessarie disposizioni ordinatorie volte preparare e attuare la procedura (cpv.1). La direzione affidata ad un giurista permette di garantire uno svolgimento corretto delle regole procedurali previste dagli art. 443 e seguenti CC e dalla presente Legge<sup>43</sup>. Questo non esclude tuttavia di delegare la conduzione delle udienze a un membro della Pretura di protezione, segnatamente nell'ambito delle audizioni (cpv. 2).

<sup>40</sup> COPMA, 2017, n. 3.46, pag. 94; COPMA, 2012, n. 1.141, pag. 48.

<sup>41</sup> COPMA, 2017, n. 5.1, pag. 157; COPMA, 2012, n. 1.165, pag. 67.

<sup>42</sup> CR CC I, GABELLON, art. 451 CC n. 14.

<sup>43</sup> CR CC I, HEIZMANN/KWAMA, art. 440 CC n. 11.

---

Per la sospensione del procedimento, la disciplina delle udienze, la malafede o la temerarietà processuali è previsto il rinvio agli art. 126 e 128 CPC (cpv. 3). L'esecuzione coattiva della disciplina delle udienze, segnatamente l'intervento della polizia, è attuata a norma dell'art. 63 della presente Legge (cpv. 4).

Per l'impiego di strumenti elettronici di trasmissione audiovisiva si applicano gli art. 141a e 141b CPC. Queste modalità sono escluse per l'audizione del minore e dell'adulto interessati ritenuta l'importanza per l'autorità interdisciplinare di avere un'immagine diretta e senza filtro della loro situazione personale (cpv. 5).

### **Art. 18 Lingua del procedimento**

L'articolo enuncia che il procedimento di protezione si svolge in lingua italiana, ossia nella lingua ufficiale del Cantone come prescritto dall'art. 129 CPC.

### **Art. 19 Atti scritti e avvisi**

Questa norma richiama quanto previsto dall'art. 130 cpv. 1 e 2 CPC in relazione alle formalità che devono essere rispettate per l'introduzione di istanze e atti di causa alla Pretura di protezione, ossia il testo scritto e firmato dall'interessato o dal suo rappresentante processuale, come pure per la trasmissione in via elettronica (cpv. 1) Per le modalità di trasmissione degli avvisi di cui agli art. 314c e 314d e 443 CC viene invece fatto rinvio al regolamento. Il Codice civile e il CPC non prevedono una forma particolare per gli avvisi. Gli stessi possono di conseguenza aver luogo sia oralmente che per scritto. Si potrà tuttavia esigere dai professionisti un avviso scritto a motivo della loro formazione e funzione. Per esigenze probatorie, di precisione e di trasparenza, un avviso scritto (quanto meno nella forma di un'e-mail) potrà essere consigliato anche per gli altri segnalanti. Più l'avviso è preciso, meglio la Pretura di protezione potrà comprenderlo e dargli il seguito necessario. L'avviso dovrebbe anche essere fondato su percezioni dirette, fatti e osservazioni pertinenti e non su semplici supposizioni<sup>44</sup>. Il regolamento dovrà indicare anche i limiti entro i quali alla persona che segnala potrà se del caso essere garantito l'anonimato per rapporto all'interessato dalla misura di protezione<sup>45</sup> (cpv. 2).

---

<sup>44</sup> CR CC I, CHABLOZ/COPT, art. 443 CC n. 15-16.

<sup>45</sup> CR CC I, CHABLOZ/COPT, art. 443 CC n. 18.

## **Art. 20 – 24 Carenze degli atti, citazione, notificazione, termini e verbale**

Le normative proposte rinviano alle norme del CPC con riferimento laddove necessario alle norme d'applicazione previste dalla presente Legge per l'esecuzione coattiva.

### **I.2.2 Capitolo secondo: Preparazione e avvio della procedura**

Questo Capitolo tratta la preparazione e l'avvio della procedura, ossia la prima fase dell'iter procedurale della Pretura di protezione, di cui allo schema elaborato dalla COPMA illustrato al punto IV. del presente rapporto.

## **Art. 25 Litispendenza e comunicazioni**

La norma definisce in che modo viene aperto un procedimento di protezione del minore e dell'adulto, ovvero d'ufficio, su richiesta (istanza) degli interessati dalla misura di protezione o su avviso (cpv. 1). Nella grande maggioranza dei casi, la Pretura di protezione è informata del fatto che una persona sembra aver bisogno d'aiuto da un avviso a norma degli art. 314c e 314d CC per i minori<sup>46</sup> e dell'art. 443 CC per gli adulti che vengono qui richiamati (cpv. 2 prima frase). Il regolamento elencherà, in uno specifico annesso, i professionisti e gli operatori che hanno un obbligo o un diritto di avviso a norma dei predetti articoli (cpv. 2 seconda frase). Per fare chiarezza sulle differenti categorie di professionisti ed operatori interessati, la COPMA ha emanato delle raccomandazioni<sup>47</sup> che fungeranno da punto di riferimento per l'elaborazione del regolamento. La ripresa nel regolamento dell'elenco dei professionisti e degli operatori in questione è dettata da esigenze di certezza del diritto ritenuto che le raccomandazioni menzionate sono destinate alle sole autorità di protezione.

Il pretore di protezione o il pretore di protezione aggiunto esamina in via preliminare la competenza territoriale, materiale e funzionale<sup>48</sup>, così come la plausibilità delle informazioni e la necessità di avviare il procedimento di protezione. In caso di incompetenza, provvede

<sup>46</sup> Per un'analisi approfondita delle diverse implicazioni di questi articoli, DROZ-SAUTHIER/GIANELLA, Droits et obligations d'aviser l'autorité de protection de l'enfant, in FAMPRO.ch 3/2023 pag. 648-701.

<sup>47</sup> Raccomandazioni COPMA, marzo 2019, "Droit et obligation d'aviser l'APEA selon les art. 314c, 314d, 443 et 453 CC" e relativi annessi.

<sup>48</sup> MEIER, Droit de protection de l'adulte, n. 194 e nota marginale 280.

---

a trasmettere d'ufficio gli atti all'autorità competente dandone comunicazione alle parti (cpv. 3). Qualora decida di entrare in materia, il pretore di protezione o il pretore di protezione aggiunto comunica l'avvio del procedimento (litispendenza) e la composizione del collegio giudicante alla persona interessata o se del caso al suo rappresentante legale. Questa comunicazione, importante per salvaguardare il diritto di ricusa dell'interessato, può avvenire per scritto o alla prima udienza (cpv. 4). Questa procedura va seguita anche nel caso di cambiamenti della composizione del collegio giudicante (cpv. 5).

### **Art. 26 Ricusazione**

Questo articolo rinvia alle norme per la ricusazione inserite nella Legge sull'organizzazione giudiziaria e per i motivi di ricusa rinvia agli art. 47-49/51 CPC.

### **Art. 27 Partecipanti al procedimento**

Questa norma indica le persone che partecipano al procedimento. Recepisce gli sforzi in atto anche a livello federale tesi a migliorare e chiarire la posizione giuridica delle parti che intervengono nel processo decisionale<sup>49</sup>. L'interessato è senz'altro parte al procedimento: nel diritto della protezione degli adulti si tratta della persona bisognosa di aiuto o beneficiaria di protezione; nel diritto della protezione dei minori, si tratta del minore stesso e dei suoi genitori<sup>50</sup> (lett. a).

La partecipazione al procedimento delle persone vicine all'interessato viene esplicitamente disciplinata da questa normativa. Le persone vicine che vogliono impegnarsi per l'interessato e quindi partecipare al procedimento, di regola si annunciano spontaneamente con specifica domanda alla Pretura di protezione prima dell'inizio del procedimento o in tale momento. Spetta alla Pretura di protezione decidere se la partecipazione di chi si annuncia sia o meno pertinente. La Pretura di protezione può tuttavia procedere a coinvolgere d'ufficio persone vicine a lei note, se ritiene che ciò sia necessario per l'interessato (lett. b). Di regola i terzi (per esempio medico di famiglia, esperti, altre persone dell'ambiente dell'interessato)

---

<sup>49</sup> Rapporto esplicativo per la Modifica del Codice civile (Protezione degli adulti), Berna 22.02.2023, pag. 44-45 e 64-65.

<sup>50</sup> DELL'ORO/DE LUZE, La legittimazione al reclamo nel diritto di protezione in RtiD II-2021, pag. 799 e seg., n. 2.2 e riferimenti citati alla nota marginale 11.

---

sono coinvolti nell'accertamento dei fatti; in determinate circostanze la Pretura di protezione può concedere loro anche la qualità di parte se ciò sia necessario per l'interessato (lett. c).

### **Art. 28 Rappresentanza procedurale e professionale**

La norma riprende il diritto ad essere rappresentato da un curatore di procedura previsto dagli art. 314a<sup>bis</sup> per il minore e 449a CC per l'adulto, sancendo la possibilità per il pretore di protezione e il pretore di protezione aggiunto di ordinare l'assistenza da parte di un esperto in questioni assistenziali e giuridiche nella misura in cui ciò sia necessario per il minore o l'adulto interessato (cpv. 1). La rappresentanza è ordinata invece per legge se il minore capace di discernimento la chiede. Viene altresì riservata la possibilità per il minore di interporre reclamo contro il diniego di istituire tale rappresentanza. Questa estensione dei diritti per il minore, rispetto a quanto previsto dall'art. 314a<sup>bis</sup> cpv. 2 CC, trae ispirazione da quanto già sancito dagli art. 299 cpv. 3 CPC e 268a<sup>ter</sup> cpv. 2 CC<sup>51</sup> (cpv. 2). Alla stregua di quanto indicato anche dall'art. 68 CPC, e di una consolidata giurisprudenza della Camera di protezione<sup>52</sup>, la rappresentanza professionale viene riservata agli avvocati legittimati ai sensi della Legge federale sulla libera circolazione degli avvocati (cpv. 3).

### **Art. 29 Provvedimenti cautelari**

La norma riprende i principi dell'art. 445 CC in materia di provvedimenti cautelari (cpv. 1). Esplicita inoltre le formalità che devono essere ossequiate contestualmente alla decisione supercautelare emanata dal pretore di protezione o dal pretore di protezione aggiunto, ossia la fissazione di un breve termine per la presentazione di osservazioni e la celere emanazione di una nuova decisione da parte della Pretura di protezione (cpv. 2).

Prevede inoltre la possibilità di delegare, tramite regolamento, l'adozione di misure particolarmente urgenti e temporanee, nel fuori orario e nei giorni festivi, da parte di un servizio preposto, quando la Pretura di protezione non può decidere subito le misure di urgenza indispensabili. La Pretura di protezione competente deve in seguito, senza indugio, pronunciarsi formalmente sulla misura. Questa modalità conferma per ora l'attuale prassi<sup>53</sup>,

---

<sup>51</sup> CR CC I, MEIER, art. 314a<sup>bis</sup> n. 12.

<sup>52</sup> RtiD I - 2019 1c, sentenza CDP n. 9.2018.87 del 17.07.2018.

<sup>53</sup> Vedi art. 32 LPMA e 7a ROPMA.

---

che potrà venire meno, non appena la nuova autorità giudiziaria avrà consolidato le sue procedure, organizzato il picchetto nel fuori orario e nei giorni festivi, in sinergia con i servizi coinvolti negli affidi e nei collocamenti extra-famigliari<sup>54</sup> (cpv. 3).

### **Art. 30 Conciliazione e mediazione**

Questo articolo richiama la necessità per la Pretura di protezione di favorire, laddove possibile e nell'interesse della persona da proteggere, la conciliazione e la mediazione. Le stesse possono essere avviate in ogni tempo, ma prioritariamente nella fase di preparazione e di avvio della procedura, sia in materia di protezione del minore che dell'adulto. Per il minore, conciliazione e mediazione possono essere importanti ed efficaci nell'organizzare le relazioni personali dei genitori con il figlio, come pure il suo mantenimento, facendo calare le tensioni ed evitando l'insorgere dei conflitti di lealtà. Per l'adulto possono contribuire a migliorare la gestione del genitore anziano in presenza di conflitti tra i figli. Sebbene il Codice civile faccia riferimento solo alla mediazione, questo articolo evoca anche la conciliazione facoltativa. Ciò è possibile a motivo della libertà dei Cantoni di legiferare sulla procedura in questa materia. Per altro, la recente revisione del CPC<sup>55</sup>, in materia di diritto civile di famiglia ha previsto la soppressione generale della conciliazione obbligatoria nelle procedure riguardanti i minori<sup>56</sup>, nella misura in cui laddove possibile le autorità di protezione tentano già di trovare un accordo consensuale tra le parti, di modo che l'obiettivo della procedura di conciliazione è comunque raggiunto e si evitano doppioni. Il riferimento alla conciliazione lascia spazio all'implementazione del modello Cochem, in sperimentazione in altri Cantoni, che prevede nelle sue fasi di attuazione anche questa modalità di risoluzione dei conflitti (cpv. 1).

Per le procedure che riguardano il minore, oltre alla mediazione decisa interdisciplinariamente dal collegio della Pretura di protezione quale misura opportuna in applicazione dell'art. 307 cpv. 3 CC, il pretore di protezione o il pretore di protezione aggiunto può ingiungere ai genitori di tentare una mediazione a norma dell'art. 314 cpv. 2 CC (cpv. 2).

Sono applicabili gli art. 213 – 218 CPC e la relativa legge di applicazione cantonale (LACPC). È nel contesto di quest'ultima legge e del suo regolamento che verranno stabilite

---

<sup>54</sup> Attualmente tale compito è svolto dall'Ufficio dell'aiuto e della protezione.

<sup>55</sup> In vigore dal 1° gennaio 2025.

<sup>56</sup> Messaggio del CF concernente la modifica del Codice di diritto processuale civile svizzero (Migliorare la praticabilità e l'applicazione del diritto), in seguito Messaggio CF del 26.02.2020, FF 2020 2407 (2409 e 2461).



---

le modalità di implementazione della conciliazione e della mediazione, secondo le fasi previste dal modello Cochem e il coordinamento con le procedure del settore di protezione del minore e dell'adulto (cpv. 3).

### **Art. 31 Assistenza giudiziaria e gratuito patrocinio**

Questa norma sancisce il diritto all'assistenza giudiziaria e al gratuito patrocinio quale garanzia fondamentale di procedura che discende dall'art. 29 cpv. 3 Cst., rinviando per la concessione dei medesimi alle disposizioni previste dagli art. 117 – 123 CPC e alla Legge sull'assistenza giudiziaria e sul gratuito patrocinio (LAG). La richiesta deve essere inoltrata senza indugio alla competente Pretura di protezione dall'interessato dal procedimento di protezione.

## **I.2.3 Capitolo terzo: Accertamento dei fatti**

Questo Capitolo definisce la fase di accertamento dei fatti, contemplando dapprima delle disposizioni generali (Sezione 1) ed esplicando successivamente la procedura di accertamento per la protezione del minore (Sezione 2) e quella dell'adulto (Sezione 3).

### **A. Sezione I: Disposizioni generali**

#### **Art. 32 Principio**

Il punto di partenza di ogni accertamento è l'esistenza manifesta o presunta di una messa in pericolo del bene del minore o la rispettiva sussistenza di uno stato di debolezza e di un bisogno di protezione dell'adulto, a cui non è stato possibile rimediare tramite degli aiuti volontari e preventivi. Per poter decidere l'autorità deve disporre di informazioni sufficienti, ovvero di dati di natura oggettiva (stato personale, situazione patrimoniale) e di dati concernenti la personalità degli interessati (art. 28 CC), che toccano tre sfere: la sfera intima, quella privata e quella pubblica<sup>57</sup>.

---

<sup>57</sup> COPMA, 2017, n. 3.19, pag. 85.

In questo senso, la norma sancisce il principio secondo cui la Pretura di protezione quale autorità interdisciplinare è tenuta a dirigere l'istruttoria e le inchieste necessarie per l'accertamento dei fatti<sup>58</sup>; può in ogni tempo procedere a udienze istruttorie e ordinare complementi di inchiesta (cpv. 1). Essa tiene conto del principio inquisitorio e della massima ufficiale prevista all'art. 446 CC, delle autorevoli indicazioni della COPMA<sup>59</sup> e della giurisprudenza del Tribunale federale<sup>60</sup>.

La Pretura di protezione, quale organo decisionale interdisciplinare, di principio provvede quindi a raccogliere lei stessa le informazioni occorrenti ed assumere le prove necessarie, ciò in virtù del principio dell'immediatezza (cpv. 2 lett. a). Tuttavia, nella prassi, i fatti spesso non vengono accertati dall'organo decisionale, ma da una persona o da un servizio idonei; quest'ultimi possono essere interni all'autorità medesima, quindi a lei chiaramente subordinati, oppure esterni alla stessa. Tale possibilità di delega è contemplata dal legislatore federale in un'esplicita base legale prevista all'art. 446 cpv. 2 seconda frase CC, ripresa in questo articolo. In altri termini, la delega degli accertamenti può essere fatta a persone o servizi interni, che sono legati all'autorità interdisciplinare dal profilo organizzativo (servizi socio-giuridici, contabili, ecc.) o a persone o servizi esterni (servizi sociali comunali e cantonali, servizi sociopsichiatrici cantonali, ecc.). Comunque, le competenze decisionali non possono essere delegate e devono restare esclusivamente nelle mani dell'autorità interdisciplinare. Quindi anche se i servizi esterni non fanno parte della Pretura di protezione dal profilo organizzativo, sono vincolati dalle istruzioni del collegio decisionale fintanto che eseguono accertamenti per conto della medesima<sup>61</sup> (cpv. 2 lett. b).

Se necessario, la Pretura di protezione ordina che uno specialista effettui una perizia. Trattasi di una perizia giudiziaria, che si distingue da quella allestita da un perito designato da una parte. Come si dirà in seguito (commento agli art. 37 e 40) la perizia si esplicita in termini diversi a dipendenza che venga eseguita nell'ambito di una procedura di protezione del minore o dell'adulto (cpv. 2 lett. c).

<sup>58</sup> MEIER, Droit de protection de l'adulte, n. 204.

<sup>59</sup> COPMA, 2012, n. 1.144, pag. 50.

<sup>60</sup> STF 5A\_150/2011 consid. 3.5.2

<sup>61</sup> FF 2006 6465; CR CC I, CHABLOZ/COPT, art. 446 n. 14; BSK ZGB I-MARANTA, art. 446 N 33; CHK-STECK, art. 446 CC N 10; CommFam Protection de l'adulte-STECK, art. 446 CC n. 18 s.; FHB Kindes-und Erwachsenenschutzrecht-MURPHY/STECK, n. 18.93; MEIER, Protection de l'adulte, n. 204; OFK ZGB-FASSBIND, art. 446 n. 2.

---

Le persone vicine possono essere importanti per l'accertamento dei fatti. La Pretura di protezione si accerta della loro presenza e per quanto possibile le coinvolge segnatamente nel caso in cui ritenga di non avere chiarito sufficientemente i fatti<sup>62</sup> (cpv. 2 lett. d).

### **Art. 33 Attribuzione dell'istruttoria**

La norma sancisce che la Pretura di protezione attribuisce l'istruttoria tenendo conto, nella misura del possibile, delle specifiche competenze dei singoli membri in relazione alla necessità di accertamento. Questa modalità di azione concretizza il principio della collaborazione interdisciplinare quale approccio di lavoro della Pretura di protezione sin dalla ricezione di un nuovo caso. L'interdisciplinarietà si esplicita infatti attraverso una riflessione comune che mira a determinare l'attribuzione dell'istruttoria al membro dell'autorità e agli operatori del servizio interno più idonei all'esame del caso (cpv. 1).

Il pretore di protezione o il pretore di protezione aggiunto o il membro specialista designato istruiscono poi il caso avvalendosi del supporto dei servizi interni (cpv. 2).

### **Art. 34 Obbligo di collaborare e assistenza amministrativa**

Questo articolo esplicita il principio procedurale dell'obbligo di collaborare all'accertamento dei fatti previsto agli art. 314e cpv. 1 e 448 cpv. 1 CC, che è una conseguenza logica della massima inquisitoria illimitata. Tale obbligo mira a chiarire i fatti pertinenti e a permettere di ordinare misure di protezione appropriate. In questo senso, i partecipanti al procedimento e i terzi sono persone fisiche che detengono determinate informazioni che sono tenute a fornire, così come peraltro previsto dall'art. 160 cpv. 1 CPC<sup>63</sup>, al bisogno con l'obbligo coattivo di collaborare loro imposto dalla Pretura di protezione (cpv. 1 e 2). Va fatta riserva per le procedure da ossequiare per le persone vincolate dal segreto professionale secondo il Codice penale a norma degli art. 314e cpv. 2 e 3 CC e gli art. 448 cpv. 2 e 3 CC (cpv. 1 – 3).

Le autorità amministrative e giudiziarie devono d'altro canto consegnare alla Pretura di protezione gli atti necessari, fare rapporto e fornire le informazioni, sempre che non vi

---

<sup>62</sup> Rapporto esplicativo per la Modifica del Codice civile (Protezione degli adulti), Berna 22.02.2023, pag. 45.

<sup>63</sup> MEIER, Droit de protection de l'adulte, n. 225.

---

oppongano interessi degni di protezione. Sull'obbligo di collaborare si rinvia anche a quanto detto in relazione all'art. 46 della presente legge (cpv. 4).

Per quanto concerne i minori, l'art. 317 CC prevede che i Cantoni – con appropriate prescrizioni – assicurino l'acconcia cooperazione, ossia una “collaborazione efficace”, fra autorità e uffici nel campo della protezione dell'infanzia secondo il diritto civile, in quello del diritto penale per gli adolescenti e in genere dell'aiuto alla gioventù. In altri termini, quando le Preture di protezione per poter decidere con cognizione di causa necessitano di informazioni in possesso di altre autorità e uffici questi ultimi devono fornire le medesime, secondo le modalità definite dalla Legge e dal Regolamento (cpv. 5).

## **B. Sezione 2: Accertamento dei fatti per la protezione del minore**

In ragione delle differenti peculiarità esistenti in materia di protezione del minore e dell'adulto, nell'ambito dell'accertamento dei fatti s'impone l'adozione di due approcci distinti per la trattazione dei casi. Nella presente legge viene quindi effettuata una distinzione tra l'accertamento dei fatti per la protezione del minore (sezione 2) e quella dell'adulto (sezione 3).

### **Art. 35 Audizione del minore**

La disposizione riprende il principio dell'audizione del minore previsto all'art. 314a CC, che corrisponde molto largamente all'art. 298 CPC applicabile nelle procedure di diritto della famiglia davanti al giudice. L'audizione costituisce uno degli elementi relativi alla partecipazione del minore nell'ambito di un procedimento ed ha una doppia componente; in quanto emanazione della personalità del minore, rappresenta un diritto di partecipazione alla procedura che lo concerne, ovvero un riconoscimento del suo ruolo quale soggetto attivo, ma serve anche per l'accertamento d'ufficio dei fatti nella misura in cui l'autorità acquisisce una “*immagine diretta e senza filtro dei desideri e dei bisogni del minore*” (art. 446 cpv. 1 CC per rinvio dell'art. 314 cpv. 1 CC)<sup>64</sup>.

In questo senso, la Pretura di protezione sente personalmente e in maniera adeguata il minore a meno che la sua età o altri motivi gravi vi si oppongano; la stessa può affidare

---

<sup>64</sup> CommFam Protection de l'adulte, COTTIER, art. 314a CC n. 6 ; MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, n. 1787; CR CC I, MEIER, art. 314a CC n. 2 seg.

---

l'ascolto a un solo membro o a un terzo qualificato incaricato a tale scopo (lett. a). L'audizione deve quindi essere eseguita da una persona che dispone delle necessarie competenze specifiche in materia di ascolto del minore. Nell'ottica di permettere al minore di esprimersi liberamente per rapporto ai genitori e proteggerlo da eventuali conflitti di lealtà, risulta quindi indispensabile limitare il contenuto della verbalizzazione solo alle risultanze essenziali per la decisione per poi darne informazione ai genitori, come previsto per altro dall'art. 314a cpv. 2 CC<sup>65</sup> (lett. b).

### **Art. 36 Rapporto sulla situazione del minore**

La norma concretizza la massima inquisitoria illimitata, ancorata all'art. 446 CC e corrispondente a quella dell'art. 296 CPC applicabile su rinvio dell'art. 314 CC, prevedendo che la Pretura di protezione è tenuta ad esaminare la situazione del minore per accertare se sussista o meno una minaccia per il suo bene in relazione alla capacità di affrontarla dei genitori, degli affilianti o dei terzi presso i quali egli si trova, ossia la cerchia di persone indicate dall'art. 307 cpv. 1 e 2 CC (cpv. 1 prima frase).

A tale scopo la Pretura di protezione può redigere essa stessa rapporti con gli esiti degli accertamenti, facendo capo a persone o servizi interni, che sono legati a lei medesima dal profilo organizzativo (servizi socio-giuridici) o a persone o servizi esterni (servizi sociali comunali e cantonali e servizi della sociopsichiatria cantonale ecc.). Sul fatto che comunque a chi allestisce questi rapporti non può essere delegata la competenza decisionale si rinvia a quanto detto nel commento dell'art. 32 (cpv. 1 seconda frase). La definizione delle modalità di allestimento dei rapporti viene demandata al regolamento. Si potrà in particolare tenere conto delle modalità proposte dalla COPMA<sup>66</sup>. La fissazione di *standards* comuni, tra l'altro anche per servizi interni ed esterni, migliora la trattazione uniforme dei casi (cpv. 2).

---

<sup>65</sup> CR CC I, MEIER, art. 314a CC n. 19 seg.

<sup>66</sup> COPMA, 2017, n. 3.72-3.73 pag. 109-112.

## **Art. 37 Perizie**

Laddove, per chiarire questioni di fatto relative al minore o ai suoi genitori, agli affilianti o ai terzi presso cui egli si trova, sia necessario un parere di uno specialista, la Pretura di protezione, in assenza di competenze specialistiche tra i suoi membri, può ordinare perizie da parte di uno o più esperti esterni (cpv. 1). Trattasi di una possibilità che discende esplicitamente dall'art. 446 cpv. 2 terza frase CC, che si applica su rinvio dell'art. 314 CC. In tale ambito, entrano in considerazione sia specialisti operativi nel settore privato, sia servizi di supporto esterni dello Stato, in particolare per determinare le capacità genitoriali o altre problematiche specifiche del minore e dei suoi genitori. Per quanto attiene ai servizi di supporto esterni, oggi per le perizie e le valutazioni continue viene fatto capo ai Servizi dell'Organizzazione socio-psichiatrica cantonale (OSC), ossia per gli adulti al Servizio psico-sociale (SPS) e per i minori al Servizio medico-psicologico (SMP). Preme notare che i referti di accertamento e la perizia dei servizi dei supporti esterni hanno valore di prova, che l'autorità interdisciplinare apprezza tuttavia liberamente tenendo conto dell'insieme delle altre prove amministrative (art. 157 CPC sul libero apprezzamento delle prove). Le Preture di protezione non possono scostarsi dai contenuti specialistici (fatta riserva per i casi nei quali non appaiono più attuali) che quando le circostanze o degli indizi importanti ne intacchino seriamente la credibilità<sup>67</sup>. Va rilevato che una perizia privata o di parte non ha lo stesso valore di una perizia ordinata dall'autorità<sup>68</sup>. L'art. 177 CPC<sup>69</sup> la annovera tra i documenti pure soggetti al libero apprezzamento delle prove da parte del giudice e quindi il suo valore probatorio dipenderà dall'insieme delle circostanze di cui tenere conto<sup>70</sup>.

Nella norma viene inoltre previsto che, qualora uno dei membri della Pretura di protezione disponga di conoscenze specifiche per trattare il caso, non è necessario fare ricorso ad un perito esterno<sup>71</sup>; in tale evenienza, le dichiarazioni del membro interno specialista devono essere protocollate e comunicate alle parti<sup>72</sup> (cpv. 2). Tale possibilità discende dal nuovo diritto di protezione entrato in vigore il 1° gennaio 2013 il quale ha sancito che – in virtù della

<sup>67</sup> CR CC I, CHABLOZ/COPT, art. 446 CC n. 36; BSK ZGB I, MARANTA, art. 446 CC n. 28.

<sup>68</sup> CR CC I, CHABLOZ/COPT, art. 446 CC n. 37; BSK ZGB I, MARANTA, art. 446 CC n. 29.

<sup>69</sup> In vigore dal 1. gennaio 2025.

<sup>70</sup> Messaggio CF del 26.02.2020, FF 2020 2407 (2460).

<sup>71</sup> MEIER, Droit de protection de l'adulte, n. 210 nota marginale 318.

<sup>72</sup> LARDELLI, Preture di protezione: l'interdisciplinarietà e il rapporto con i servizi di supporto, in RtiD I-2023, pag. 751 e seg., n. 6.2 nota marginale 102; vedi per analogia la dottrina menzionata alla nota 80.

---

composizione interdisciplinare dell'autorità (art. 440 CC) – non vi è più l'obbligo legale di ordinare sistematicamente una perizia<sup>73</sup>.

In relazione alle modalità di perizia, il diritto federale lascia ai Cantoni la regolamentazione delle stesse. Viene fatto dunque rinvio al regolamento sia per le modalità di nomina dei periti esterni che per l'allestimento delle perizie (cpv. 3). Viene altresì previsto che, per quanto non regolato dalla legge, si applicano gli art. 183 -188 CPC (cpv. 4).

### **C. Sezione 3: Accertamento dei fatti per la protezione dell'adulto**

#### **Art. 38 Audizione dell'adulto**

Alla stregua di quanto previsto in materia di ascolto del minore, anche in materia di adulto l'audizione personale avviene da parte della Pretura di protezione, nella misura in cui ciò non appaia sproporzionato conformemente all'art. 447 cpv. 1 CC. L'ascolto può avvenire ad opera di un solo membro o di un terzo qualificato incaricato a tale scopo (cpv. 1), ad eccezione dei casi in cui si prospetta un ricovero a scopo di assistenza dove l'ascolto deve essere eseguito in maniera collegiale (cpv. 2).

Il diritto di essere sentito consacrato dal diritto di protezione dell'adulto è più esteso di quello previsto dalla Costituzione federale (art. 29 cpv. 2 Cst.) o da quello dell'art. 53 CPC. La Pretura di protezione ha l'obbligo, infatti, di sentire personalmente – ovvero oralmente – la persona interessata nel quadro dell'istruzione di una misura di protezione, non risultando quindi sufficiente una presa di posizione scritta. In questo senso, l'audizione personale s'inscrive nel rispetto dell'autonomia della persona interessata (art. 388 cpv. 2 CC), contribuendo segnatamente all'accertamento dei fatti, alla protezione della personalità della stessa ed al rispetto del suo diritto di autodeterminazione sul piano procedurale<sup>74</sup>.

Le modalità di audizione in caso di impossibilità di spostamento dell'adulto interessato sono definite dal regolamento (cpv. 3).

---

<sup>73</sup> DTF 140 III 97, c. 4; CR CC I, CHABLOZ/COPT, art. 446 CC n. 17.

<sup>74</sup> STF 5A\_902/2018 consid. 4.2; STF 5A\_706/2017 consid. 4.3.1

### **Art. 39 Rapporti sulla situazione dell'adulto**

Al pari di quanto previsto per il minore, anche nell'ambito dell'esame della situazione dell'adulto bisognoso di aiuto e di protezione o con delle problematiche di natura medica (turba psichica, disabilità mentale o grave stato di abbandono), la Pretura di protezione può redigere essa stessa dei rapporti con gli esiti degli accertamenti, attribuendo l'inchiesta a uno dei suoi membri o avvalendosi dei suoi servizi interni o farli allestire da persone o servizi esterni, segnatamente i servizi psico-sociali dell'OSC, i servizi sociali cantonali e comunali e i servizi sulle dipendenze presenti sul territorio. I rapporti mirano solitamente a chiarire una situazione di fatto o ad analizzare la situazione sociale di una persona. Il contenuto e l'estensione degli accertamenti dipendono dal motivo dell'intervento dell'autorità, ovvero se esso è destinato alla verifica della validità di un mandato precauzionale, all'istituzione di una misura di curatela con privazione dei diritti civili oppure ad un ricovero a scopo di assistenza<sup>75</sup>.

La norma demanda al regolamento la definizione delle modalità di allestimento dei rapporti. Si potrà anche in questo caso tenere conto delle modalità proposte dalla COPMA<sup>76</sup>(cpv. 2).

### **Art. 40 Perizie**

Anche nell'ambito dell'accertamento di fatti relativi all'adulto, la Pretura di protezione può ricorrere ad un parere specialistico esterno, laddove non disponga delle necessarie competenze tra i suoi membri (cpv. 1). Le esigenze in termini peritali sono tuttavia diverse da quelle richieste per i minori esplicitate nel commento dell'art. 37; nell'ambito della protezione dell'adulto, l'accertamento specialistico mira infatti a chiarire una disabilità mentale o una turba psichica. A differenza delle norme in vigore fino al 31.12.2012, non vi è più un obbligo di fare capo a un perito esterno (ciò era il caso per le interdizioni). Si può infatti rinunciare a tale accertamento (anche nel caso dell'istituzione di una curatela generale) se l'Autorità di protezione dispone di competenze specialistiche interne. Ma anche mediante un'anticipata valutazione delle prove, laddove la situazione medica è evidente (poco importa il tipo di misura) e pure quando si prospetta solo una limitazione minore della

<sup>75</sup> CR CC I, CHABLOZ/COPT, art. 446 CC n. 4 seg.; COPMA, 2012, n. 1.135, pag. 45

<sup>76</sup> COPMA, 2012, n. 1.138-1.139, pag. 46-48.



capacità civile ed esiste un certificato medico, per esempio del medico curante, o un dossier medico già completo e aggiornato<sup>77</sup>. Nella misura in cui uno dei membri della Pretura di protezione disponga di competenze specialistiche interne, non è dunque necessario fare ricorso ad un perito esterno<sup>78</sup>. In tal caso, le dichiarazioni del membro specialista devono essere protocollate e comunicate alle parti<sup>79</sup>. Va evidenziato che la più recente dottrina giuridica mette l'accento sulla necessità di fare capo prioritariamente alle competenze specialistiche interne a motivo del carattere interdisciplinare dell'Autorità di protezione. Questo ha il vantaggio di accelerare le procedure e ridurre i costi. Le competenze possono essere quelle di un medico psichiatra o geriatra, di un medico generalista con esperienza nel settore psichiatrico, ma anche di uno psicologo<sup>80</sup>(cpv. 2).

In relazione alle modalità di nomina dei periti esterni e di allestimento delle perizie viene rinviato al regolamento (cpv. 3) e viene riservata l'applicazione per rinvio degli art. 183 - 188 CPC per quanto non regolato dalla legge (cpv. 4).

#### **D. Sezione 4: Disposizioni comuni**

##### **Art. 41 Altri mezzi di prove a) testimonianze, documenti e ispezioni oculari**

La disposizione sancisce l'applicazione diretta degli art. 169 – 182 CPC in materia di testimonianza, documenti e ispezioni oculari.

##### **Art. 42 Libertà della prova**

In virtù della massima inquisitoria illimitata e della massima d'ufficio, sancite all'art. 446 CC, la Pretura di protezione è tenuta ad accertare d'ufficio i fatti e non è vincolata dalle conclusioni delle parti, tantomeno dagli argomenti giuridici presentati dalle stesse. Essendo tenuta a stabilire la verità materiale, essa deve ricercare e amministrare le prove

<sup>77</sup> MEIER, Curatelle et expertise psychiatrique, un changement de perspective? in RMA 4/2024 pag. 247 e seg. (251 e 253-254).

<sup>78</sup> MEIER, Droit de protection de l'adulte, n. 210, nota marginale 318.

<sup>79</sup> MEIER, Curatelle et expertise psychiatrique, un changement de perspective? in RMA 4/2024 pag. 247 e seg. (251); LARDELLI, Preture di protezione: l'interdisciplinarietà e il rapporto con i servizi di supporto, in RtiD I-2023, pag. 751 e seg., n. 6.2 nota marginale 102.

<sup>80</sup> MEIER, Curatelle et expertise psychiatrique, un changement de perspective? in RMA 4/2024 pag. 247 e seg. (251 e 254) ; CommFam Protection de l'adulte, MEIER, art. 390 CC n. 15 ; BSK ZGB I, BIDERBOST, art. 390 CC n. 9.

necessarie<sup>81</sup>, intraprendendo tutte le azioni opportune per accertare i fatti giuridicamente rilevanti, e non può basarsi solo sulla dichiarazione dei partecipanti alla procedura anche se sono incontestate.

Nella presente norma viene dunque sancito il principio che la Pretura di protezione è libera di amministrare le prove<sup>82</sup> e non è quindi vincolata dal *numerus clausus* dei mezzi di prova classici contemplati all'art. 168 cpv. 1 CPC (cpv. 1). In virtù di questo principio, essa può quindi condurre l'accertamento anche in maniera inabituale, segnatamente mediante l'assunzione di informazioni telefoniche, prendendo nota dei contenuti, l'esecuzione di ispezioni locali nel momento prescelto, al bisogno senza preavviso, l'assunzione di informazioni presso medici o servizi amministrativi, l'allestimento di rapporti da parte di servizi d'inchiesta<sup>83</sup>. Va rilevato che questi ultimi rapporti non costituiscono delle perizie, per cui le norme sulla ricusa e sulla partecipazione delle parti all'elaborazione dei quesiti peritali non sono applicabili<sup>84</sup> (cpv. 2).

Le parti al procedimento non sono necessariamente coinvolte nell'accertamento<sup>85</sup>, ma avranno comunque diritto di esprimersi sulle risultanze<sup>86</sup> (cpv. 3).

#### **Art. 43 Ricovero a scopo di perizia**

La norma riprende integralmente l'art. 449 CC, che costituisce una *lex specialis* dell'obbligo di collaborare dell'art. 448 cpv. 1 CC<sup>87</sup>. È applicabile nel caso in cui occorra effettuare la perizia in un istituto contro la volontà della persona interessata, laddove per accertare i fatti è necessario chiarire le cause della malattia. La Pretura di protezione deve in tal caso sempre rispettare il principio di proporzionalità e verificare se sono realizzate due condizioni cumulative, ovvero se la perizia psichiatrica è indispensabile e se la stessa non può essere effettuata in maniera ambulatoriale<sup>88</sup>.

<sup>81</sup> COPMA, 2012, n. 1.189, pag. 75.

<sup>82</sup> BSK ZGB I-MARANTA, art. 446 n. 13 seg.

<sup>83</sup> CR CC I, CHABLOZ/COPT, art. 446 CC n. 6; CommFam Protection de l'adulte-STECK, art. 446 CC n. 10 seg; COPMA, 2012, n. 1.190, pag. 76; COPMA, 2017, n. 5.23, pag. 165; DTF 122 I 53.

<sup>84</sup> COPMA, 2017, n. 5.23, pag. 165.

<sup>85</sup> COPMA, 2017, n. 5.23, pag. 165.

<sup>86</sup> CommFam Protection de l'adulte, STECK, art. 446 CC n. 11.

<sup>87</sup> CR CC I, CHABLOZ/COPT, art. 449 CC n. 3 seg.

<sup>88</sup> CommFam Protection de l'adulte-STECK, art. 449 CC n. 3 seg; BSK ZGB I, MARANTA, art. 446 n. 13 seg.; CR CC I, CHABLOZ/COPT, art. 449 CC n. 7 seg.

Va precisato che l'istituto adeguato all'allestimento della perizia non sarà peraltro nel nostro Cantone necessariamente di tipo psichiatrico, entrando in considerazione anche altri professionisti rispetto a un medico psichiatra. In particolare, per le persone con disturbi cognitivi affette da demenza, la diagnosi e/o l'incapacità di discernimento è in effetti fatta dal geriatra, dal neuropsicologo e molto raramente dallo psichiatra. In tali casi, l'istituto adeguato alla perizia è un reparto di geriatria/medicina interna e non una clinica psichiatrica.

#### **Art. 44 Tenuta e consultazione degli atti**

La normativa è tesa a concretizzare uno degli aspetti del diritto costituzionale di essere sentito (art. 29 cpv. 2 Cst.), ossia la possibilità per le persone che partecipano al procedimento di consultare gli atti (art. 449b CC)<sup>89</sup>. Tale diritto implica l'obbligo per la Pretura di protezione di aprire per ogni procedura un incarto, che deve contenere tutti gli atti istruttori che hanno una rilevanza giuridica per il procedimento e la decisione<sup>90</sup> (cpv. 1).

Secondo il Tribunale federale, l'interessato deve infatti avere accesso all'incarto che lo riguarda per conoscere ciò che l'autorità ha in suo possesso e avere così una reale possibilità di far valere i propri argomenti prima che venga presa una decisione. Va fatta riserva per le limitazioni che possono essere imposte all'interessato se le informazioni che lo riguardano possono compromettere il successo di una terapia o risvegliare vecchie ferite e turbarlo gravemente (privilegio terapeutico)<sup>91</sup>. Resta pure esclusa la consultazione dei cosiddetti "*documenti interni*", ossia degli atti che non costituiscono un mezzo di prova utilizzato nella procedura ma che sono prettamente riservati all'uso e alla formazione di un'opinione interna (appunti, opinioni e note personali, proposte)<sup>92</sup>. Non godono di un tale diritto i segnalanti e i terzi ritenuto che non hanno né un diritto degno di protezione né il diritto di consultare l'incarto durante la procedura<sup>93</sup>.

Il pretore di protezione o il pretore di protezione aggiunto decide sul diritto di consultare gli atti dell'incarto in base all'art. 449b CC<sup>94</sup> (cpv. 2).

<sup>89</sup> BSK ZGB I, MARANTA, art. 449b n. 3 seg.; CR CC I, CHABLOZ/COPT, art. 449b CC n. 1 seg.

<sup>90</sup> CR CC I, CHABLOZ/COPT, art. 449b CC n. 2.

<sup>91</sup> CR CC I, CHABLOZ/COPT, art. 449b CC n. 15.

<sup>92</sup> DTF 129 IV 141, consid. 3.3.1

<sup>93</sup> CR CC I, CHABLOZ/COPT, art. 449b CC n. 7. ; STF 5C\_1/2018, consid 6.3.

<sup>94</sup> FF 2006 6391; CR CC I, CHABLOZ/COPT, art. 449b CC n. 7 seg. ; DTF 126 I 7, consid. 2b; DTF 122 I 153, consid. 6c/cc; STF 5A\_71/2020, consid. 3.2.

---

Le modalità di tenuta e di consultazione degli atti, per ossequiare i dettami del diritto federale e della relativa dottrina e giurisprudenza<sup>95</sup>, come pure gli emolumenti per il rilascio delle fotocopie sono fissati dal regolamento (cpv. 3).

#### **I.2.4 Capitolo quarto: Valutazione delle risultanze probatorie**

Questo Capitolo definisce la fase di valutazione delle risultanze probatorie che segue quella dell'accertamento dei fatti, nell'ambito della quale la Pretura di protezione sistema i fatti, determina le informazioni mancanti, riunisce e poi elabora le soluzioni che entrano in considerazione.

##### **Art. 45 Principio**

Una volta acquisite le risultanze probatorie, la Pretura di protezione procede ad un'analisi interdisciplinare, segnatamente determina e raccoglie le eventuali informazioni mancanti (lett. a) e valuta le soluzioni che entrano in considerazione, con o senza misure di protezione (lett. b).

Le informazioni raccolte devono essere riunite e presentate in maniera coerente per determinare se sono state ottenute tutte le informazioni o se l'accertamento deve essere completato.

In materia di protezione del minore, l'analisi interdisciplinare mira a determinare se è confermata la minaccia per il bene del minore ipotizzato all'inizio della procedura, se esiste un bisogno di protezione che richiede l'intervento con misure ufficiali o se sussiste una situazione di pericolo a cui le persone interessate o il minore capace di discernimento stesso non sono in grado di affrontare con gli appoggi necessari, segnatamente con il sostegno interno della famiglia o mediante l'assistenza dei servizi professionali. In materia di protezione dell'adulto, la stessa verte invece a confermare o escludere la sussistenza di una debolezza o un bisogno di protezione ipotizzato all'inizio della procedura, delle difficoltà alle quali la persona non riesce da sola a porre rimedio. In entrambi i casi, i rapporti o le perizie ordinate nel quadro dell'accertamento rappresentano un aiuto prezioso per l'autorità interdisciplinare, che ne apprezzerà il relativo contenuto liberamente, discostandosene solo

---

<sup>95</sup> CR CC I, CHABLOZ/COPT, art. 449b CC n. 9 seg.

nella misura in cui ciò sia necessario soprattutto qualora gli stessi non risultano motivati in maniera professionale. Dopo l'analisi della problematica, la Pretura di protezione è tenuta a stilare una lista delle soluzioni che permettono – con o senza misure di protezione del minore o dell'adulto – di rispondere al bisogno di protezione o di salvaguardare il bene del minore. Se risulta sufficiente un'assistenza di natura privata per salvaguardare gli interessi della persona interessata, la Pretura di protezione pone fine al procedimento mediante una decisione di chiusura. In caso di dubbi sull'efficacia degli strumenti privati attuati, essa può invece sospendere eccezionalmente il procedimento per un periodo determinato<sup>96</sup>.

#### **Art. 46 Collaborazione dei servizi e delle autorità amministrative esterne**

Per poter valutare delle soluzioni l'autorità può talvolta aver bisogno di informazioni in possesso dei servizi e delle autorità amministrative esterne. Queste sono tenute a fornirle, in ossequio all'art. 448 cpv. 4 CC – che prevede la riserva per la salvaguardia degli interessi degni di protezione, ossia la conformità al principio di proporzionalità nel passaggio di informazioni<sup>97</sup> – ai fini dell'analisi interdisciplinare e dell'assunzione della responsabilità decisionale della Pretura di protezione.

Quest'articolo si prefigge quindi lo scopo di esplicitare l'obbligo di collaborazione e interazione tra la Pretura di protezione e i servizi e le autorità amministrative esterne, segnatamente del passaggio d'informazioni<sup>98</sup>, che è una conseguenza della massima inquisitoria prevista all'art. 446 CC e dell'obbligo di fornire le informazioni a norma dell'art. 448 cpv. 4 CC<sup>99</sup>. L'obbligo per questi servizi e autorità amministrative di dare le informazioni richieste è per altro esplicitato anche in disposizioni di altri Cantoni<sup>100</sup>. Una collaborazione acconcia ed efficace, deve dunque avvenire nel rispetto del ruolo importante, prioritario e centrale e della responsabilità decisionale della Pretura di protezione<sup>101</sup>.

<sup>96</sup> COPMA, 2012, n. 1.145, pag. 51 seg; COPMA, 2017, n. 3.74, pag. 113 seg.

<sup>97</sup> CR CC I, CHABLOZ/COPT, art. 448, n 27.

<sup>98</sup> CR CC I, PERRIN, art. 317 CC n. 3.

<sup>99</sup> CR CC I, CHABLOZ/COPT, art. 448, ni 25-30.

<sup>100</sup> V. art. 78A cpv. 2 LaCC/GE; art. 15 cpv. 3 LVP AE/VD; art. 50 LPEA/BE.

<sup>101</sup> MEIER/ STETTLER, Droit de filiation, Losanna 2019, n. 1837; LARDELLI, Preture di protezione: l'interdisciplinarietà e il rapporto con i servizi di supporto, in RtiD I-2023, pag. 751 e seg, n. 7.2.

## **Art. 47 Presentazione delle soluzioni e osservazioni**

Una volta individuate le possibili soluzioni che entrano in linea di conto, la Pretura di protezione le presenta in sede di udienza ai partecipanti al procedimento, offrendo loro la possibilità di esprimersi (cpv. 1). In questo modo viene garantito sia l'esercizio del diritto di essere sentito – che contribuisce a verificare che i risultati degli accertamenti condotti siano completi ed esatti – sia i diritti della personalità vista la partecipazione delle persone interessate all'elaborazione della decisione, la quale avrà poi delle conseguenze sul loro statuto giuridico (art. 29 Cst., art. 447 CC)<sup>102</sup>.

Salvo in caso di particolare urgenza (art. 445 CC), la Pretura di protezione organizza quindi un'udienza in occasione della quale illustra all'interessato il “materiale” raccolto e le soluzioni individuate, riportando a verbale la posizione della persona interessata oppure permettendo alla stessa di presentare delle osservazioni scritte entro un termine stabilito (cpv. 2)

La presentazione del curatore, degli istituti di cura e dei servizi di sostegno e di controllo può essere delegata a un membro della Pretura di protezione, quella delle famiglie affidatarie e dei centri educativi a servizi esterni (cpv. 3).

### **1.2.5 Capitolo quinto: Deliberazione, decisione e costi procedurali**

Questo Capitolo definisce la deliberazione e la pronuncia della decisione, ovvero l'ultima fase dello svolgimento della procedura che porta all'adozione di una misura di protezione.

## **Art. 48 Deliberazione**

La norma stabilisce che una volta conclusa la procedura di valutazione, salvo nei casi di competenze a giudice unico elencati agli art. 7 e 8 della presente legge, i membri della Pretura di protezione deliberano interdisciplinariamente su tutte le questioni che si inseriscono nel settore centrale della protezione del minore e dell'adulto, previsti all'art. 3 sempre della stessa legge (cpv. 1). L'approccio interdisciplinare risulta fondamentale al momento della decisione, segnatamente per la determinazione e la motivazione delle soluzioni<sup>103</sup> (cpv. 1).

<sup>102</sup> COPMA, 2012, n. 1.145, pag. 51 seg.; COPMA, 2017, n. 3.78, pag. 113 seg.; DTF 131 III 553, consid. 1.1 STF 5A\_375/2008, consid. 1.5.1.

<sup>103</sup> COPMA, 2012, n. 1.146, pag. 53 seg.; COPMA, 2017, n. 3.81, pag. 116 seg.

---

La deliberazione ha luogo a porte chiuse e senza la presenza dei partecipanti al procedimento (cpv. 2). Qualora la soluzione scelta non presenti divergenze tra i membri, la deliberazione può avvenire tramite circolazione dell'incarto (cpv. 3).

#### **Art. 49 Decisione a) Contenuto**

La norma si ispira all'art. 36 dell'avamprogetto della Legge federale sulla procedura dinanzi all'autorità di protezione dei minori e degli adulti<sup>104</sup> e stabilisce uno standard minimo per la decisione, tenuto conto delle esigenze per un eventuale ricorso dinanzi al Tribunale federale. Nel contenuto della decisione si annovera segnatamente: la data e la composizione dell'autorità deliberante, i fatti, le norme giuridiche e i motivi alla base della decisione, il dispositivo con la decisione riguardante le spese processuali e se del caso quelle ripetibili, il rimedio giuridico ordinario ammissibile, i termini e l'autorità di reclamo (indicazione dei mezzi di impugnazione) e i destinatari (cpv. 1). Qualora venga istituita una misura di curatela occorre anche indicare: la forma di curatela e le eventuali combinazioni, le eventuali limitazioni dell'autorità parentale o della capacità civile dell'interessato, i compiti o le attribuzioni del curatore o del tutore, come pure la sua remunerazione oraria o forfettaria e il monte ore del tempo presumibilmente necessario per l'esecuzione del mandato (cpv. 2).

#### **Art. 50 b) Notificazione**

La notificazione rappresenta un momento cruciale per la determinazione degli effetti della decisione nella sfera giuridica dell'interessato. Nell'ambito del diritto di protezione del minore e dell'adulto, la stessa risulta oltremodo fondamentale per la conseguente attuazione delle misure prese dall'autorità.

Tenuto conto di quanto raccomandato dalla COPMA, la norma dispone la notificazione per iscritto ai partecipanti al procedimento e l'anticipo della decisione in sede di udienza da parte da almeno un membro della Pretura di protezione nella misura in cui incide gravemente sui diritti fondamentali dell'interessato (cpv. 1). La comunicazione orale alle persone interessate

---

<sup>104</sup> Rapporto e avamprogetto per una Legge federale sulla procedura dinanzi all'autorità di protezione dei minori e degli adulti, STECK, giugno 2003.

dai provvedimenti di protezione è tesa ad assicurare la comprensione della decisione<sup>105</sup> (cpv. 2).

### **Art. 51 c) Comunicazione**

Nell'ottica di garantire l'informazione in determinate circostanze, il legislatore federale ha sancito l'obbligo di comunicazione delle decisioni inerenti la protezione del minore e dell'adulto in alcune disposizioni civili, penali e relative al diritto degli stranieri, in ragione segnatamente alle implicazioni giuridiche che si possono generare.

In questo senso, la normativa impone alla Pretura di protezione di attenersi a tale obbligo quando ordina, modifica o revoca misure di protezione, dandone senza indugio comunicazione alle autorità, alle persone e nelle situazioni elenca dagli art. 449c CC , 451 CC, 20 DPmin e 97 cpv. 3 lett. d<sup>quinquies</sup> della Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione<sup>106</sup>. Trattandosi di comunicazioni di tipo amministrativo, la competenza esecutiva viene affidata al pretore di protezione o pretore di protezione aggiunto<sup>107</sup> (cpv. 1). In caso di cambiamento della Pretura di protezione competente spetta alla nuova autorità provvedere alle pertinenti comunicazioni (cpv. 2).

### **Art. 52 Spese giudiziarie a) Spese processuali**

Sono spese processuali quelle definite dall'art. 95 cpv. 2 CPC, comprensive dunque di quelle della rappresentanza del minore nel procedimento a norma dell'art. 314a bis CC<sup>108</sup>. Non rientrano invece nelle spese processuali quelle della rappresentanza dell'adulto nel procedimento a norma dell'art. 449a CC, che possono, se del caso, essere recuperate quali spese ripetibili in applicazione dell'art. 53 cpv. 1<sup>109</sup> (cpv. 1).

In relazione alla tassa di giustizia, viene prevista la possibilità per la Pretura di protezione di applicare alle proprie decisioni due differenti tipi di esborsi forfettari: da fr. 20.- a fr. 1000.- per l'approvazione o il rifiuto della contabilità e dei rapporti ai sensi dell'art. 415 cpv. 1 e 2 e

<sup>105</sup> WIDER, Le professionalisme grâce à l'interdisciplinarité, in RMA 6/2022 pag. 495 e seg. (499); COPMA, 2012, n. 1.146, pag. 53 seg; COPMA, 2017, n. 3.83, pag. 116 seg.

<sup>106</sup> CR CC I, CHABLOZ/COPT, art. 449c CC n. 12 seg.

<sup>107</sup> MEIER, La règle de collégialité, Berna 2024, pag. 658-659.

<sup>108</sup> CR CC I, MEIER, art. 314a<sup>bis</sup> CC, n. 29 e seg.; MEIER, Droit de filiation, n. 756.

<sup>109</sup> CR CC I, CHABLOZ/COPT, art. 449a CC n. 26; MEIER, Droit de la protection de l'adulte, n. 236 e nota marginale 377; DTF 143 III 183, consid. 4.2.3.



---

425 cpv. 2 CC e per il consenso agli atti e negozi ai sensi dell'art. 416 cpv. 1 e 3 CC, rispettivamente fino a fr. 5'000.- per ogni altra decisione (cpv. 2).

La Pretura di protezione può condannare la parte soccombente al pagamento delle spese processuali avuto riguardo dei capoversi 4 e 5 o chiedere degli anticipi sulle stesse (cpv. 3). Al fine di garantire una maggiore trasparenza, vengono qui esplicitati e codificati i principi sviluppati dalla dottrina e dalla giurisprudenza sull'accollo delle spese processuali nei procedimenti di protezione<sup>110</sup>. Essi prevedono che: qualora la procedura si concluda con l'emanazione di misure di protezione, tali spese devono essere addebitate all'interessato, che viene dunque considerato soccombente o, se questi non può farvi fronte, a chi è altrimenti tenuto al suo sostentamento. Se la procedura si conclude senza l'adozione di misure di protezione, le spese non possono essere accollate all'interessato o a chi è altrimenti tenuto al suo sostentamento, a meno che le abbiano provocate con un comportamento repressibile (cpv. 4 e 5).

Sono riservate le disposizioni della Legge sull'assistenza giudiziaria e sul patrocinio d'ufficio (LAG) (cpv. 6).

Le procedure in materia di ricovero a scopo di assistenza sono di regola gratuite (cpv. 7).

### **Art. 53 b) Spese ripetibili**

La norma riprende la definizione prevista dall'art. 95 cpv. 3 CPC per le spese ripetibili (cpv. 1), permettendo alla Pretura di protezione di addossare i costi della rappresentanza dell'adulto nel procedimento a norma dell'art. 449a CC alla parte soccombente<sup>111</sup> (cpv. 2). Le ripetibili vengono assegnate secondo le tariffe fissate dal regolamento. Viene altresì concessa ai partecipanti al procedimento la possibilità di presentare una nota delle loro spese (cpv. 3).

### **Art. 54 c) Ripartizione e liquidazione**

La norma esplicita che, per quanto non regolato ai precedenti art. 52 e 53 sono applicabili per analogia gli artt. 104-111 CPC.

---

<sup>110</sup> Sentenza CDP del 1. ottobre 2020, Inc. 9.2020.47, consid. 2.3 e riferimenti menzionati.

<sup>111</sup> MEIER, Droit de protection de l'adulte, n. 377; RMA 6/2021 pag. 523 seg.

---

### **Art. 55 d) Esenzione dalle spese processuali**

La norma sancisce un'esenzione dalle spese processuali per gli organismi incaricati di compiti di diritto pubblico nell'ambito della protezione del minore e dell'adulto, riservate le procedure in cui essi agiscono a tutela dei loro interessi pecuniari.

## **I.3 Titolo III: Procedura davanti alla Camera di protezione**

Questo Titolo regola la procedura davanti alla Camera di protezione, conformemente alla normativa prevista dal Codice civile e dalla giurisprudenza cantonale in materia.

### **Art. 56 Reclamo a) Ordinario**

La norma tiene conto della procedura prevista in materia dagli art. 450 seg. CC, disponendo che le decisioni della Pretura di protezione possono essere oggetto di un reclamo ordinario davanti alla Camera di protezione entro 30 giorni dalla loro notificazione, tranne in caso di misure cautelari dove il termine è di 10 giorni (cpv. 1).

Il reclamo rappresenta l'unico mezzo di impugnazione nell'ambito del diritto di protezione del minore e dell'adulto, ritenuto che la misura ordinata deve poter essere revocata o modificata in qualsiasi momento<sup>112</sup>.

Per quanto attiene la legittimazione e i motivi di reclamo viene fatto esplicito rinvio alle normative previste agli art. 450 – 450b CC (cpv. 2). Il reclamo in questa materia rappresenta un rimedio giuridico simile all'appello previsto dall'art. 308 seg. CPC, visto l'ampio potere di esame riservato dal legislatore federale all'autorità giudiziaria di reclamo, libera di esaminare i fatti e anche le questioni di opportunità (art. 450a CC)<sup>113</sup>. In questo senso, esso ha effetto sospensivo salvo che la Pretura di protezione o la Camera di protezione disponga altrimenti (cpv. 3).

---

<sup>112</sup> COPMA, 2012, n. 1.146, pag. 53 seg; COPMA, 2017, n. 3.83, pag. 116 seg.

<sup>113</sup> CR CC I, TAPPY, art. 450 CC n. 13 seg.

### **Art. 57 b) Per denegata o ritardata giustizia**

La disposizione riprende la possibilità di presentare in ogni tempo un reclamo per denegata o ritardata giustizia prevista all'art. 450 cpv. 2 CC (cpv. 1). In virtù dell'art. 29 cpv. 1 Cst., l'autorità ha infatti l'obbligo di pronunciarsi entro un termine ragionevole, ovvero giustificato dal tipo di procedura, dalla complessità del caso specifico e dal comportamento delle parti<sup>114</sup>.

Nell'ambito del reclamo, la Camera di protezione dà alla Pretura di protezione l'opportunità di presentare le proprie osservazioni (cpv. 2).

### **Art. 58 c) In materia di ricovero a scopo di assistenza**

La norma riprende il tenore delle disposizioni speciali previste in materia di ricovero scopo di assistenza dall'art. 450e CC, adottate dal legislatore federale in considerazione dell'importante incidenza sulla libertà personale che questo tipo di collocamento comporta<sup>115</sup>. Viene esplicitato che le decisioni della Pretura di protezione in materia di ricovero a scopo di assistenza possono essere impugnate alla Camera di protezione entro 10 giorni dalla loro notificazione, che è tenuta a rispettare la procedura di cui all'art. 54 cpv. 1 LASP (cpv. 1).

Il reclamo non deve essere motivato e non ha effetto sospensivo salvo che la Pretura di protezione o la Camera di protezione disponga altrimenti. È quindi sufficiente che il reclamante esprima in maniera riconoscibile la sua volontà di contestare la misura ordinata<sup>116</sup>. L'assenza dell'effetto sospensivo si giustifica nel fatto che questo genere di ricovero è spesso pronunciato in una situazione di crisi che mette in gioco la salute stessa o la vita della persona interessata o dei terzi<sup>117</sup>.

Se la persona ricoverata a scopo di assistenza soffre di turbe psichiche, la decisione della Camera di protezione è presa sulla base di una perizia di uno specialista (cpv. 3).

<sup>114</sup> CR CC I, TAPPY, art. 450a CC n. 25 seg; CommFam Protection de l'adulte-STECK, art. 450a CC n. 12; DTF 119 Ia 237.

<sup>115</sup> CR CC I, TAPPY, art. 450e CC n. 1 seg; CommFam Protection de l'adulte-STECK, art. 450e CC n. 1 seg.

<sup>116</sup> CommFam Protection de l'adulte-STECK, art. 450e CC n. 6 seg

<sup>117</sup> CR CC I, TAPPY, art. 450e CC n. 14 seg

---

Di regola, la Camera di protezione sente personalmente l'interessato. Se necessario, ordina che l'interessato sia rappresentato da un curatore, esperto in questioni assistenziali e giuridiche (cpv. 4).

Di regola, la Camera di protezione decide entro cinque giorni feriali dal ricevimento del reclamo (cpv. 5).

### **Art. 59 d) Norme comuni**

In questa disposizione viene esposto l'*iter* procedurale previsto in caso di reclamo, il quale prevede che Camera di protezione informi la Pretura di protezione in merito al reclamo e la inviti a trasmettere l'incarto completo con la sentenza impugnata e presentare le proprie osservazioni (cpv. 1). Viene altresì sancita la possibilità per l'autorità giudiziaria di reclamo di prescindere dal richiedere osservazioni se il reclamo di cui agli art. 56 e 57 è manifestamente improponibile o manifestamente infondato (cpv. 2).

Nell'ambito della procedura di reclamo la Pretura di protezione ha come oggi la possibilità di riesaminare la decisione impugnata anziché presentare le osservazioni (cpv. 3).

La Camera di protezione può tenere udienza o decidere in base agli atti, oppure può ordinare un secondo scambio di scritti e procedere all'assunzione di prove (cpv. 4).

### **Art. 60 Procedura in materia di rapimento internazionale di minori**

La normativa enuncia che la Camera di protezione agisce quale istanza unica cantonale per le decisioni in materia di rapimento internazionale di minori a norma dell'art. 11 di tale legge (cpv. 1) e che nell'ambito della trattazione di tale materia sono applicabili le norme della procedura sommaria degli art. 302 e 252 – 255 CPC e le disposizioni specifiche contenute nella LF-RMA (cpv. 2).

Viene inoltre sancito che nell'esecuzione delle decisioni di rientro dei minori secondo l'art. 12 cpv. 1 LF-RMA, la Camera di protezione è coadiuvata dall'Ispettorato. Le modalità organizzative del rientro del minore sono definite dal regolamento (cpv. 3).

## **Art. 61 Spese giudiziarie e anticipi**

La disposizione tratta la regolamentazione delle spese giudiziarie e degli anticipi per la procedura dinnanzi alla Camera di protezione.

Prevede la possibilità dell'applicazione degli art. 52 cpv. 1 e cpv. 2 lett. b, 53 e 54 della presente legge (cpv.1).

Sancisce inoltre che il reclamante è tenuto a versare alla Camera di protezione un adeguato anticipo a titolo di garanzia per le spese giudiziarie presumibili e l'assegnazione da parte della stessa di un congruo termine per il pagamento con la comminatoria dell'irricevibilità del reclamo (cpv. 2). La Camera ha tuttavia la possibilità di rinunciare in tutto o in parte ad esigere l'anticipo se vi sono motivi che lo giustificano (cpv. 3).

Per quanto attiene invece alle spese della procedura in materia di rapimento internazionale dei minori, viene fatto rinvio all'art. 14 LF-RMA (cpv. 4).

## **I.4 Titolo IV: Interpretazione, rettifica ed esecuzione delle decisioni**

In questo Titolo vengono trattati due mezzi di impugnazione straordinari, quali l'interpretazione e la rettifica, e l'esecuzione generale delle decisioni.

### **Art. 62 Interpretazione e rettifica**

Nell'ambito del diritto di protezione del minore e dell'adulto, l'interpretazione e la rettifica sono due mezzi di impugnazione straordinari che possono tornare utili per rimediare in maniera semplice ad alcune imperfezioni delle decisioni. Resta tuttavia escluso lo strumento straordinario della revisione previsto agli art. 328-333 CPC in ragione dell'assenza di forza di cosa giudicata materiale delle decisioni<sup>118</sup>. La Pretura di protezione, quale autorità di prima istanza, ha infatti il potere di riesaminare in ogni tempo la propria decisione in caso di cambiamento delle circostanze o, nell'ambito di un reclamo, se si convince che la decisione impugnata si rivela ingiustificata o basata su informazioni errate (art. 450d cpv. 2 CC)<sup>119</sup>.

<sup>118</sup> CR CC I, TAPPY, art. 450 CC n. 25 seg.

<sup>119</sup> CR CC I, TAPPY, art. 450d CC n. 17 seg.

---

In questo senso, viene previsto che per l'interpretazione e la rettifica è applicabile l'art. 334 CPC.

### **Art. 63 Esecuzione delle decisioni**

Alla stregua di quanto previsto dall'art. 450g CC, viene regolamentata l'esecuzione coattiva delle decisioni in materia di protezione del minore e dell'adulto. Viene esplicitato che la Pretura di protezione detiene la competenza per eseguire le decisioni da lei pronunciate. Qualora la Pretura di protezione o la Camera di protezione abbiano già ordinato misure di esecuzione nella decisione, la stessa può essere eseguita direttamente e, se necessario, la persona incaricata dell'esecuzione può chiedere l'intervento della polizia; di regola, le misure coercitive dirette vanno previamente comminate (cpv. 1).

Inoltre viene sancito che le polizie comunali e, in via sussidiaria, la polizia cantonale sono le autorità competenti per l'esecuzione coattiva e che, se necessario, sono affiancate dai servizi per la protezione dei minori o degli adulti indicati dal regolamento (cpv. 2). Viene altresì prevista l'applicazione per analogia degli art. 335 - 346 CPC relativi all'esecuzione (cpv. 3).

## **I.5 Titolo V: Attuazione delle misure di protezione**

Questo Titolo regola le norme organizzative e procedurali per l'attuazione delle misure di protezione "d'autorità" del diritto civile, quelle precauzionali personali e applicabili per legge (Capitolo I) e quelle ufficiali (Capitolo II), con il concorso centrale della Pretura di protezione.

### **I.5.1 Capitolo primo: Misure precauzionali personali e misure applicabili per legge**

#### **Art. 64 Mandato precauzionale e direttive del paziente**

Il mandato precauzionale e le direttive del paziente sono misure precauzionali personali, ovvero due istituti giuridici che sono stati introdotti il 1° gennaio 2013 nell'ottica di

---

promuovere il diritto all'autodeterminazione della persona interessata, conformemente a quanto previsto dall'art. 388 cpv. 2 CC<sup>120</sup>.

Il mandato precauzionale, previsto agli art. 360 segg. CC, permette infatti a chi ha l'esercizio dei diritti civili di incaricare una persona fisica o giuridica di provvedere alla cura della propria persona o dei propri interessi patrimoniali o di rappresentarlo nelle relazioni giuridiche, nel caso in cui divenga incapace di discernimento. Mentre le direttive del paziente (art. 370 segg. CC) permettono a chi è capace di discernimento di designare i provvedimenti medici ai quali accetta o rifiuta di essere sottoposto e una persona fisica che decida in suo nome, nel caso in cui divenga incapace di discernimento.

Nell'ottica di ritenere gli obiettivi perseguiti dal legislatore federale, nella presente normativa viene sancito che il Cantone promuove l'utilizzo del mandato precauzionale e delle direttive del paziente così come le altre misure precauzionali personali che permettono all'interessato di autodeterminarsi sulle cure e rappresentanze personali e mediche in caso di incapacità di discernimento.

### **Art. 65 Deposito**

La norma mira ad ottimizzare ulteriormente l'attuazione pratica delle due misure precauzionali personali stabilite dalla legge (art. 360 seg. e 370 seg. CC). La stessa tiene in particolare conto del recente progetto legislativo sottoposto dal Consiglio federale ai Cantoni<sup>121</sup>, sancendo la possibilità per l'interessato di depositare il mandato precauzionale e le direttive del paziente presso la Pretura di protezione o servizi di deposito stabiliti dal regolamento. Va peraltro rilevato che alcuni Cantoni hanno già predisposto il deposito presso l'Autorità di protezione anche delle direttive anticipate<sup>122</sup>(cpv. 1). Viene demandata al regolamento la definizione delle modalità di tenuta in deposito e di consultazione degli atti (cpv. 2).

---

<sup>120</sup> Messaggio CF del 28.06.2006, FF 2006 6391 (6401-6402).

<sup>121</sup> Rapporto esplicativo del Consiglio federale per l'avvio della procedura di consultazione Modifica del Codice civile (Protezione degli adulti), 22 febbraio 2023, Berna, pag. 24 e 53, in relazione al mandato precauzionale.

<sup>122</sup> CR CC I, JUNOD, art. 371 CC n. 28.

## **Art. 66 Interventi della Pretura di protezione**

Questa norma prevede che sia il pretore di protezione o il pretore di protezione aggiunto ad eseguire gli interventi di cui agli art. 368 CC per il mandato precauzionale, 373 CC per le direttive del paziente, 376 CC per il diritto legale di rappresentanza e 381 CC per la rappresentanza in caso di provvedimenti medici. Trattasi per lo più di interventi legati alla sorveglianza di questi istituti giuridici, che necessitano spesso di disposizioni attuative e interpretative rapide per le quali l'esame interdisciplinare non è necessario (cpv. 1). Invece se i poteri di rappresentanza devono essere revocati in tutto o in parte e messa in atto una curatela sostitutiva di tali poteri, la riflessione interdisciplinare risulta necessaria<sup>123</sup> (cpv. 2). La procedura è retta dalla massima d'ufficio e dai principi di cui agli art. 446 – 448 CC<sup>124</sup> (cpv. 3).

## **Art. 67 Soggiorno in istituto di accoglienza o cura a) Principi e distinzioni**

Questa norma indica che gli art. 382-387 CC si applicano al soggiorno in istituto di accoglienza o di cura se l'interessato incapace di discernimento non si oppone al suo ingresso in istituto<sup>125</sup> (cpv. 1).

Il bisogno particolare di protezione e le relative misure istaurate per legge dagli art. 382 e seg. CC è giustificato dalla relazione speciale di dipendenza che interviene tra la persona incapace di discernimento e gli istituti di accoglienza o quelli di cura (*Wohn-und Pflegerinrichtungen, établissement médico-social ou home*)<sup>126</sup>. Malgrado la formulazione, per gli istituti di accoglienza la legge federale non limita l'applicazione alle case per anziani ma le estende agli istituti che accolgono adulti e minori che soffrono di una disabilità mentale<sup>127</sup>. Sono invece escluse le strutture che non offrono l'alloggio come i foyer d'accoglienza di giorno e gli atelier per l'occupazione.

La tipologia di istituti presenti sul territorio cantonale è variegata per forma (società commerciale, fondazione, associazione, ecc.) e natura (ente pubblico o privato) giuridica. La definizione degli istituti ai quali si applicano le norme federali è essenziale a causa dei

<sup>123</sup> MEIER, La règle de collégialité, Berna 2024, pag. 660-661.

<sup>124</sup> MEIER, Droit de protection de l'adulte, ni.180 e 1124.

<sup>125</sup> CR CC I, VAERINI, Intro artt. 382-387 CC, n. 17; MEIER, Droit de protection de l'adulte, n. 618.

<sup>126</sup> CR CC I, VAERINI, Intro artt. 382-387 CC, n. 27.

<sup>127</sup> CR CC I, VAERINI, Intro artt. 382-387 CC, n. 7.



compiti di intervento attribuiti alle Preture di protezione; essa viene demandata al regolamento (cpv. 2).

Questo articolo distingue pure le norme degli art. 382-387 CC da quelle degli art. 426 e seg. CC che dandosi gli estremi si applicano in caso di collocamento imposto all'interessato. Queste ultime normative regolamentano infatti il ricovero a scopo di assistenza delle persone maggiorenni o minorenni alle quali questa misura può essere imposta, poco importa che siano o meno sotto curatela o capaci o incapaci di discernimento<sup>128</sup>. Nell'attuazione dei due istituti giuridici la distinzione non è sempre facile. Il legislatore federale è tuttavia partito dall'idea che le norme del ricovero a scopo d'assistenza degli art. 426 – 439 CC non si applicano se l'interessato entra volontariamente in istituto, in quanto sarebbe eccessivo applicare questo regime ad ogni persona incapace di discernimento che necessita delle cure richieste dal suo stato di dipendenza. La situazione è invece diversa se l'interessato si oppone all'ingresso in istituto benché la sua situazione lo imponga. In tal caso si devono applicare le accresciute garanzie procedurali del ricovero a scopo d'assistenza<sup>129</sup>. Nell'applicazione pratica è importante che gli istituti, al momento del collocamento e durante la permanenza dei loro utenti, mettano in atto delle chiare procedure di verifica sull'adesione al collocamento assicurandosi che le persone interessate siano adeguatamente informate sui propri diritti. In tal senso, è importante che le unità amministrative preposte all'autorizzazione dell'esercizio e al finanziamento sollecitino e verifichino l'implementazione di tale procedura (cpv. 3).

### **Art. 68 b) Restrizione della libertà di movimento**

In questa normativa viene esplicitata l'applicazione diretta della procedura prevista dagli art. 383-384 CC in caso di restrizione della libertà di movimento delle persone che risiedono negli istituti di accoglienza o cura.

La libertà di movimento rappresenta una componente della libertà personale garantita dalla Costituzione (art. 10 cpv. 2 e 31 Cost.) e può essere ristretta soltanto alle condizioni previste dall'art. 36 Cost. In questo senso la citata normativa federale fornisce una base legale formale per l'adozione delle misure che limitano la libertà di movimento<sup>130</sup> (cpv. 1). L'articolo

<sup>128</sup> CR CC I, DELABAYS/DELALOYE, art. 426 CC, n.9.

<sup>129</sup> CR CC I, DELABAYS/DELALOYE, art. 426 CC, n. 7; Messaggio CF del 28.06.2006, FF 2006 6391 (6428).

<sup>130</sup> CR CC I, VAERINI, art. 383 CC n. 1 seg.; COPMA, 2012, n. 11.11, pag. 268 seg.

esplicita anche l'applicazione, ammessa dalla dottrina, delle citate norme federali anche ai soggiorni di breve durata<sup>131</sup> (cpv. 2).

### **Art. 69 c) Intervento della Pretura di protezione**

Analogamente a quanto previsto per gli interventi dell'art. 66, spetta al pretore di protezione o al pretore di protezione aggiunto intervenire in caso di contestazione di una misura restrittiva della libertà personale (cpv. 1). Se constatata che la misura restrittiva non soddisfa le condizioni legali, la modifica o la revoca, rispettivamente se necessario informa l'autorità preposta alla vigilanza dell'istituto indicata dalle rispettive normative settoriali in materia di istituti di accoglienza o di cura. Oggi la vigilanza è esercitata: dall'Ufficio degli anziani e delle cure a domicilio<sup>132</sup>, dall'Ufficio degli invalidi<sup>133</sup> e per gli aspetti sanitari (anche relativi alla contenzione farmacologica), dal Medico cantonale<sup>134</sup> (cpv. 2). Se deve essere ordinata una misura di protezione dell'interessato, il pretore di protezione o il pretore di protezione aggiunto coinvolge nella decisione il collegio interdisciplinare<sup>135</sup> (cpv. 3). Anche per questa tipologia d'interventi della Pretura di protezione si applicano i principi procedurali già evocati all'art. 66 cpv. 3 della presente Legge (cpv. 4).

### **Art. 70 d) Persona di fiducia**

Questa norma riprende il principio dell'art. 386 cpv. 1 e 2 CC che vuole favorire i contatti con l'esterno della persona incapace di discernimento che risiede in istituto. Trattasi di un aspetto importante della protezione della personalità del residente. Lo scopo è di garantire l'aiuto di una persona indipendente rispetto all'istituto. I contatti devono essere diretti e sufficientemente regolari per permettere alla persona esterna di farsi una chiara rappresentazione del modo in cui il residente è preso a carico dall'istituto<sup>136</sup>. Quando la persona incapace di discernimento è priva di un'assistenza esterna, l'istituto deve informare la Pretura di protezione e chiedere la designazione di una persona di fiducia (cpv. 1). Se necessario, la Pretura di protezione istituisce una curatela, facendo riferimento in particolare

<sup>131</sup> CR CC I, VAERINI, Intro artt. 382-387 CC, n. 30.

<sup>132</sup> Artt. 1 e 3 lett. c ed e RLanz.

<sup>133</sup> Art. 15 RLISPI.

<sup>134</sup> Art. 26 LSan in relazione con l'art. 19 cpv. 3 LSan.

<sup>135</sup> MEIER, La règle de collégialité, Berna 2024, pag. 661.

<sup>136</sup> CR CC I, VAERINI, art. 386 CC n.12 e 15.

---

a persone e servizi (Pro Senectute, Pro Infirmis, ecc.) specializzati nell'assistenza agli anziani e agli invalidi (cpv. 2).

## **I.5.2 Capitolo secondo: Misure ufficiali**

In questo capitolo vengono trattate le misure ufficiali, segnatamente le curatele e le tutele (Sezione 1), il collocamento di minori (Sezione 2), le misure a scopo di assistenza (Sezione 3). Nell'ultima parte del capitolo viene trattata la questione relativa alla responsabilità per danni (Sezione 4).

### **A. Sezione I: Curatele e tutele**

#### **Art. 71 Nomina dei curatori**

In questa norma viene fatto esplicito rinvio al diritto federale, prevedendo che la Pretura di protezione nomina quali curatori le persone fisiche che adempiono i requisiti dell'art. 400 CC (cpv. 1). Tale norma enumera infatti i criteri che devono guidare il potere di apprezzamento della Pretura di protezione al momento della scelta del curatore. La persona chiamata ad assumere il ruolo di curatore deve segnatamente possedere le dovute competenze professionali, metodologiche, sociali e personali per l'esecuzione del mandato di protezione. Deve inoltre essere in grado di identificare e valutare il bisogno di aiuto dell'interessato – apportandogli lui stesso o avvalendosi dell'intervento di terzi specializzati l'aiuto necessario nell'ottica di preservarne e svilupparne l'autonomia – e provvedere alla rispettiva gestione delle risorse personali e materiali, rappresentando l'interessato quando è necessario e se ciò è previsto dal mandato<sup>137</sup>.

In relazione alla durata dell'incarico, la norma prevede che, salvo diversa indicazione, il curatore rimane in carica per due anni e, riservato il caso di dimissione o di mancata conferma, il mandato si intende rinnovato di anno in anno (cpv. 2).

---

<sup>137</sup> MEIER, Droit de protection de l'adulte, n. 940 seg.; Messaggio CF del 28.06.2006, FF 2006 6391 (6438 e seg.).

## **Art. 72 Categorie di appartenenza e norme organizzative**

La presente disposizione definisce le categorie di appartenenza e le norme organizzative per i curatori, esplicitando che i curatori possono essere dei privati, volontari o retribuiti, con o senza competenze professionali (lett. a), degli specialisti (lett. b) o degli operatori del servizio specializzato cantonale o dei servizi sociali comunali (lett. c)<sup>138</sup>.

I curatori privati sono spesso, ma non solo, legati al contesto familiare e possono essere di quattro tipologie:

- volontari con competenze professionali;
- volontari senza competenze professionali;
- retribuiti con competenze professionali;
- retribuiti senza competenze professionali.

I curatori specialisti sono chiamati ad intervenire in quanto dispongono di competenze professionali particolari (giuridiche, finanziarie, ecc.) necessarie per la trattazione di casi specifici.

I curatori che operano per il servizio specializzato cantonale (UAP) o i servizi sociali comunali vengono coinvolti nella gestione dei casi più complessi (cpv. 1).

Tramite il regolamento vengono definiti i requisiti richiesti per i curatori delle categorie di cui al capoverso 1 lett. a e b. Per i curatori privati retribuiti con competenze professionali, viene demandata al regolamento segnatamente la definizione del limite di mandati al di sopra dei quali è richiesta una formazione o un titolo obbligatorio per esercitare l'attività (cpv. 2). Mentre agli operatori di cui al capoverso 1 lett. c sono applicabili i regolamenti settoriali dei servizi nei quali sono inseriti (cpv. 3).

## **Art. 73 Sostegno ai curatori privati**

La norma esplicita che la Pretura di protezione garantisce il sostegno e la consulenza dei curatori privati (cpv. 1), e che il regolamento definisce le modalità di sostegno (cpv. 2).

---

<sup>138</sup> La definizione delle categorie tiene conto delle tipologie di curatori attualmente operativi nel Cantone e dei termini utilizzati nell'inchiesta statistica realizzata dalla COPMA (cfr. Raccomandazione COPMA del 6 febbraio 2023 "Questions de droit des assurances sociales liées à la rémunération des curateurs privés et spécialisés, pag. 1").

---

La stessa trae origine dall'art. 400 cpv. 3 CC che sancisce l'obbligo per l'autorità di protezione di vegliare affinché il curatore riceva le istruzioni, i consigli e il sostegno di cui ha bisogno per l'esercizio delle sue funzioni<sup>139</sup>.

Per i curatori privati senza competenze professionali i compiti di istruzione, di consiglio e di accompagnamento dell'autorità sono più estesi e non portano quindi solo sull'attuazione della curatela. Al momento del loro reclutamento, occorre infatti verificare se dispongono delle competenze di base richieste, rispettivamente se possono acquisirle con una formazione iniziale o svilupparle attraverso l'accompagnamento che riceveranno nel quadro dell'esecuzione del loro mandato<sup>140</sup>.

Per quanto concerne i curatori privati con competenze professionali, grazie alla loro formazione di base e continua, così come alla loro esperienza, dovrebbero essere in grado di eseguire il mandato in maniera autonoma e professionale, sulla base della decisione di istituzione della misura. Se necessitano tuttavia di un sostegno e di un accompagnamento, l'autorità glielo deve comunque fornire (cpv. 1).

Il regolamento definisce le modalità del sostegno, segnatamente nell'ambito della compilazione dell'inventario, della gestione corrente della misura di protezione, della preparazione del rendiconto finanziario e del rapporto morale, ecc. (cpv. 2).

### **Art. 74 Amministrazione dei beni**

Nell'ambito della gestione del patrimonio, il curatore ha l'obbligo generale di rispettare gli art. 408-414 CC, segnatamente di amministrare con diligenza la fortuna della persona sotto curatela nonché di compiere gli atti giuridici legati alla gestione (art. 413 cpv. 1 CC). A tal proposito, il 23 agosto 2023, il Consiglio federale ha emanato la nuova Ordinanza sull'amministrazione di beni nell'ambito di una curatela o di una tutela (OABCT), che in applicazione dell'art. 408 cpv. 3 CC disciplina le modalità di investimento e custodia dei beni<sup>141</sup> (cpv. 1). L'ordinanza in questione è rivolta agli organi di protezione del minore e dell'adulto, in particolare al curatore o al tutore responsabile della gestione del patrimonio, e impone la considerazione delle esigenze concrete della persona interessata, la valutazione di caso in caso della sicurezza del collocamento dei fondi e della capacità della

---

<sup>139</sup> CR CC I, FOUNTOULAKIS, Art. 400 CC n. 25 seg.

<sup>140</sup> COPMA, 2012, n. 6.35, pag. 191 seg.

<sup>141</sup> RS 211.223.11.

---

persona a supportare i rischi<sup>142</sup>. Prevede in particolare che l'Autorità di protezione abbia a pronunciare varie autorizzazioni, ottenere estratti conto e di deposito, nonché informazioni sulle relazioni bancarie, sulle relazioni di gestione patrimoniale e sulle assicurazioni dell'interessato, ciò al fine di adempiere ai suoi compiti di vigilanza. Trattandosi di attività in materia di investimenti, prettamente di natura tecnica, l'autorità ha solo un ridotto margine di apprezzamento, quindi le decisioni possono essere prese dal pretore di protezione o dal pretore di protezione aggiunto, con il supporto del servizio interno specializzato<sup>143</sup> (cpv. 2).

### **Art. 75 Vigilanza**

La vigilanza sull'operato dei curatori discende dall'art. 400 cpv. 3 CC che impone all'autorità di protezione, e quindi alla Pretura di protezione, di adoperarsi affinché siano fornite al curatore le istruzioni, la consulenza e il sostegno necessario per l'adempimento del suo mandato<sup>144</sup>. Deve in particolare mettere a disposizione e aggiornare i modelli di moduli (per la compilazione di inventari e rendiconti, ecc.) e di contratti (per facilitare l'applicazione del OABCT)<sup>145</sup> (cpv. 1). In questo contesto, il curatore è chiamato a svolgere un compito di natura pubblica, e quindi si ritiene giustificata l'applicazione per analogia della Legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti per quanto attiene la comminatoria di un'eventuale sanzione disciplinare (cpv. 2). Nei casi gravi, in applicazione dell'art. 423 CC, la Pretura di protezione può decidere di dimettere i curatori dal loro ufficio (cpv. 3).

### **Art. 76 Contestazione degli atti di curatori o altre persone o servizi incaricati**

La norma riprende il principio sancito dall'art. 419 CC, secondo il quale gli interessati dalla misura di protezione, le persone a loro vicine, nonché qualsivoglia persona che abbia un interesse giuridicamente protetto possono contestare gli atti o le omissioni del curatore davanti all'autorità di protezione, ossia la Pretura di protezione. La richiesta di intervento

---

<sup>142</sup> CR CC I, MERMINOD/STOUDMANN, Art. 408 CC n. 1 seg. et n. 34 seg.

<sup>143</sup> MEIER, La règle de collégialité, Berna 2024, pag. 659.

<sup>144</sup> COPMA, 2012, n. 7.1, pag. 197 seg.

<sup>145</sup> V. art. 11 cpv. 2 OABCT.

rivolta a questa autorità sotto forma di reclamo è retta dagli art. 446 seg. CC e non dagli art. 450 seg. CC<sup>146</sup> (cpv. 1).

La procedura di reclamo davanti alla Pretura di protezione va regolata dal diritto cantonale<sup>147</sup>. Essa deve permettere di superare velocemente eventuali incomprensioni e divergenze tra gli interessati dalla misura e il curatore e di mantenere o ristabilire un'attuazione corretta della misura di protezione<sup>148</sup>. Dal profilo formale il reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato. Può essere inoltrato in ogni tempo<sup>149</sup>. Al curatore e alle parti va garantito il diritto di essere sentiti (cpv. 2).

L'applicazione della procedura sommaria del CPC, segnatamente dell'art. 273 cpv. 3 CPC, permette di concretizzare la rapidità di decisione e nel contempo di indurre le parti ad una soluzione condivisa. In assenza di un'intesa tra le parti, la Pretura di protezione si pronuncia con decisione impugnabile alla Camera di protezione entro 10 giorni dalla sua notificazione, termine previsto per altro anche dall'art. 314 CPC. La decisione interdisciplinare è giustificata dal fatto che l'autorità è chiamata ad intervenire direttamente in questioni operative che, per definizione, comprendono degli aspetti extra-giuridici importanti<sup>150</sup>. L'art. 419 CC è infatti applicabile a tutte le curatele istituite a protezione dell'adulto ma anche del minore (art. 314 cpv. 1 e 327c cpv. 2 CC) nella misura in cui il reclamo può riguardare gli atti o le omissioni del tutore (art. 327a CC) o del curatore (art. 306, 308, 314a<sup>bis</sup> e 325 CC)<sup>151</sup>(cpv. 3).

È pure applicabile ai terzi ai quali la Pretura di protezione conferisce l'incarico di provvedere a singoli compiti (art. 392 cifra 2 CC) o alle persone o ai servizi con diritti di controllo e informazione (art. 392 cifra 3 CC). La procedura prevista da questo articolo è dunque applicabile alla contestazione di loro atti o omissioni (cpv. 4).

Le contestazioni contestuali alla presentazione di rendiconti e rapporti sono invece evase dal pretore di protezione o dal pretore di protezione aggiunto con l'approvazione dei medesimi, con la riserva dell'applicazione dell'art. 82 cpv. 3, di cui si dirà in seguito. Per i termini di reclamo si applicano di conseguenza in tal caso quelli ordinari previsti dall'art. 56 cpv. 1 della presente legge (cpv. 5).

<sup>146</sup> MEIER, Droit de protection de l'adulte, n. 1124.

<sup>147</sup> CR CC I, FOUNTOULAKIS, art. 419 CC n. 17.

<sup>148</sup> CR CC I, FOUNTOULAKIS, art. 419 CC n. 1.

<sup>149</sup> CR CC I, FOUNTOULAKIS, art. 419 CC n. 9; Messaggio CF del 28.06.2006, FF 2006 6391 (6447).

<sup>150</sup> MEIER, La règle de collegialité, Berna 2024, pag. 666.

<sup>151</sup> CR CC I, FOUNTOULAKIS, art. 419 CC n. 4.

## **Art. 77 Compenso e spese del curatore a) Principio**

La norma riprende il tenore dell'art. 404 CC, stabilendo che il curatore ha diritto a un compenso adeguato e al rimborso delle spese necessarie, rispettivamente che in caso di curatori di un servizio specializzato cantonale o di un servizio sociale comunale di cui all'art. 71 cpv. 1 lett. c e d. i relativi importi sono corrisposti al datore di lavoro (cpv. 1).

La stessa prevede che i costi di gestione della curatela sono in primo luogo a carico della persona interessata dalla misura di protezione o di chi è tenuto al suo sostentamento (cpv. 2). Nel rispetto della facoltà concessa ai Cantoni di emanare delle disposizioni sull'esecuzione, sul compenso e sul rimborso delle spese (art. 404 cpv. 3 CC), la presente legge dispone che nel caso in cui la persona interessata o chi altrimenti è tenuto al suo sostentamento non vi fa fronte, la Pretura di protezione pronuncia l'anticipo di tali costi da parte del Cantone. Viene invece demandata al regolamento la disciplina delle condizioni e delle modalità di recupero degli anticipi<sup>152</sup> (cpv. 3).

## **Art. 78 b) Determinazione e calcolo**

La norma dispone che all'assunzione del mandato la Pretura di protezione definisce con il curatore la remunerazione oraria o forfettaria e il monte ore del tempo presumibilmente necessario per l'esecuzione del mandato, tenendo conto in particolare dell'estensione e della complessità dei compiti conferiti (cpv. 1). In questo senso, la Pretura di protezione ha un ampio potere di apprezzamento e si fonda generalmente sulla natura dell'assistenza apportata dal curatore così come il tempo che quest'ultimo deve ragionevolmente impiegare per eseguire il mandato<sup>153</sup>.

Viene invece demandata al regolamento la definizione delle modalità di calcolo del compenso e delle spese (cpv. 2).

## **Art. 79 c) Riscossione**

La presente disposizione regola la questione relativa alla riscossione del compenso del curatore, prevedendo segnatamente che la domanda di compenso ed il conteggio delle

<sup>152</sup> CR CC I, FOUNTOULAKIS, art. 404 CC n. 1 seg. e n. 19 seg.

<sup>153</sup> CR CC I, FOUNTOULAKIS, art. 404 CC n. 9 seg.



---

spese devono essere presentate per approvazione alla Pretura di protezione competente con il rendiconto annuale (cpv. 1). Grazie alla verifica del rendiconto l'autorità è infatti in grado di supervisionare il mandato e le ore effettivamente prestate. Viene altresì contemplata la possibilità per il curatore di chiedere il rimborso delle spese e un acconto sul compenso già nel corso dell'anno (cpv. 2).

### **Art. 80 d) Indigenza**

La norma stabilisce che in caso di indigenza dell'interessato dalla misura di protezione, la Pretura di protezione pronuncia l'anticipo del compenso e delle spese del curatore da parte del Cantone. Il regolamento disciplina le condizioni e le modalità di recupero degli anticipi (cpv. 1). In relazione all'indigenza la norma concretizza la giurisprudenza della Camera di protezione - resasi necessaria per colmare una lacuna di legge - che ha stabilito che essa interviene con il raggiungimento del minimo intangibile della sostanza netta attestata dal rendiconto finanziario del curatelato presentato all'Autorità di protezione. I valori intangibili riferiti alla sostanza netta sono stati fissati in franchi 5'000.- per la persona sola, franchi 10'000.- per la coppia sposata o in unione domestica registrata, non in regime di separazione dei beni e franchi 2'500.- per ogni figlio minorene al cui mantenimento l'interessato provvede, limitatamente ad un massimo di fr. 12'500.- per nucleo familiare<sup>154</sup>. Il rinvio al regolamento, che potrà riprendere inizialmente i predetti valori, permette maggiore flessibilità e adeguamento nel tempo (cpv. 2). L'articolo prevede infine che nel caso in cui l'interessato non disponga di liquidità, pure in presenza di sostanza netta eccedente le soglie di cui al capoverso 2 per immobili che non possono essere venduti, messi a reddito o ipotecati, i costi della misura di protezione adottata in suo favore non possono essergli accollati<sup>155</sup> (cpv. 3).

### **Art. 81 Inventario**

La compilazione dell'inventario rappresenta uno dei primi compiti del curatore (art. 405 cpv. 2 e 3 CC), costituendo uno strumento indispensabile per la raccolta di tutte le informazioni

---

<sup>154</sup> DELL'ORO, Indigenza del curatelato e accollo della remunerazione del curatore all'ente pubblico: l'approccio giurisprudenziale ticinese, in RtiD II-2019, pag. 817 e seg., n. 5/5.1, pag. 830-832.

<sup>155</sup> Tiene conto della precisazione della giurisprudenza della Camera di protezione pubblicata in RtiD I-2021 n. 9c.

necessarie sul curatelato<sup>156</sup>. Nell'ottica di tenere in considerazione i continui mutamenti della giurisprudenza e delle raccomandazioni della COPMA in materia, risulta importante mantenere una certa flessibilità e rinviare al regolamento la definizione dei termini e delle modalità di allestimento dell'inventario dei beni da amministrare di cui all'art. 405 cpv. 2 CC e dell'inventario pubblico dell'art. 405 cpv. 3 CC.

### **Art. 82 Rendiconto finanziario e rapporto morale**

La norma riprende gli art. 410 – 411 CC in virtù dei quali il curatore ha l'obbligo di presentare il rendiconto finanziario e il rapporto morale periodici per approvazione entro il termine fissato per la fine del mese di aprile con la possibilità della concessione di una proroga per giustificati motivi (cpv. 1). Secondo la dottrina nulla si oppone all'approvazione del rendiconto e del rapporto da parte del pretore di protezione o del pretore di protezione aggiunto con il supporto del servizio interno competente per gli aspetti finanziari. Se l'esame del rapporto evidenzia la necessità di togliere la misura o di rafforzarla il pretore di protezione o il pretore di protezione aggiunto è tuttavia tenuto a coinvolgere nelle decisioni il collegio interdisciplinare<sup>157</sup> (cpv. 2 e 3). La norma si applica per analogia anche all'approvazione del rendiconto e rapporto finali (cpv. 4). Viene infine demandata al regolamento la definizione delle modalità di allestimento del rendiconto finanziario e del rapporto morale periodici e finali (cpv. 5).

### **Art. 83 Tenuta e archiviazione dei documenti**

La norma disciplina la tenuta e l'archiviazione dei documenti in mano al curatore, imponendogli segnatamente di tenere tutti i documenti importanti per la persona interessata in un luogo sicuro fino alla fine del mandato e a registrare gli aventi significativi in forma adeguata (cpv. 1). Il curatore deve quindi gestire e conservare con cura tutta la documentazione relativa alla misura di curatela per permettere alla persona interessata, all'autorità o al suo successore di accedere agli atti ed esercitare tutti i diritti di informazione e di consultazione.

<sup>156</sup> MEIER, Droit de la protection de l'adulte, n. 1004 e seg.

<sup>157</sup> MEIER, La règle de collégialité, Berna 2024, pag. 661; CR CC I, HEIZMANN/KWAMA, art. 440 n. 16.

---

Al termine del mandato i documenti sono consegnati alla Pretura di protezione competente (cpv. 2).

Viene demandata al regolamento la definizione delle modalità di tenuta e archiviazione dei documenti (cpv. 3).

### **Art. 84 Formazione**

Ritenuto l'obbligo della Pretura di protezione di vegliare affinché il curatore riceva le istruzioni, i consigli e il sostegno di cui ha bisogno per l'esercizio delle sue funzioni, contemplato all'art. 400 CC e 73 della presente legge, risulta importante sancire anche la competenza del Cantone nell'ambito dell'organizzazione di corsi di formazione e di aggiornamento destinati ai curatori (cpv. 1). Gli stessi non dovranno essere limitati agli aspetti amministrativi, ma anche ad altre mansioni affidate, segnatamente la cura della persona e la rappresentanza nel campo medico. Considerata la complessità del mandato di curatore è importante che la formazione abbracci non solo competenze professionali (o nozionistiche) ma anche metodologiche, sociali e personali, il tutto in un percorso formativo che permetta di acquisire, sviluppare, ricordare ed allenare nel tempo queste competenze, tramite differenti tipologie di supporto (formazione di base e continua, *coaching*, supervisioni). I curatori chiamati ad assistere pazienti con problematiche medico-psichiatriche dovranno ricevere un'adeguata formazione anche sui diritti costituzionali dei pazienti e sul loro rispetto. Da tutto ciò l'esigenza di fissare nel regolamento i criteri base dei corsi (cpv. 2).

### **Art. 85 Tutore**

La norma dispone l'applicazione per analogia degli art. 71-84 della presente legge anche alle tutele istituite dalla Pretura di protezione a norma del Codice civile per i minori che non sono sotto autorità parentale.

## **B. Sezione 2: Collocamento di minori**

### **Art. 86 Principio**

In materia di protezione del minore, il collocamento extra familiare costituisce uno degli interventi più incisivi sia per il minore che per la famiglia, presupponendo una decisione di revoca del diritto dei genitori di determinare il luogo di dimora del figlio e una decisione di collocamento ai sensi dell'art. 310 CC<sup>158</sup>. Un simile provvedimento di protezione viene adottato solitamente quando il minore non possa essere altrimenti sottratto al pericolo (art. 310 cpv. 1 CC). In relazione all'attuazione del collocamento extra-famigliare dei minori pronunciato dalla Pretura di protezione, la presente norma rinvia all'applicazione della Legge per le famiglie del 15 settembre 2003 e il rispettivo regolamento (cpv. 1).

Per la pianificazione dell'attribuzione dei posti disponibili nelle famiglie affidatarie e nei centri educativi per minorenni, per i collocamenti d'autorità e volontari, la Pretura di protezione e i servizi cantonali preposti si coordinano tra loro, nel rispetto delle rispettive competenze decisionali. La composizione, il funzionamento del gremio di coordinamento e i criteri di attribuzione verranno definiti dal regolamento (cpv. 2).

In ossequio all'art. 23 della Legge per le famiglie, viene stabilito che la Pretura di protezione, o su mandato della medesima l'unità amministrativa preposta, la famiglia affidataria, il responsabile del centro educativo, in collaborazione con il detentore dell'autorità parentale, elaborano e applicano i progetti educativi di affidamento per i collocamenti per decisione d'autorità. Viene demandata al regolamento la definizione del contenuto, delle modalità di elaborazione e di verifica dello stesso (cpv. 3).

Per quanto riguarda la collaborazione dei servizi esterni viene fatto riferimento all'applicazione dell'art. 46 della presente legge. Occorre rimarcare che la Legge per le famiglie del 15 settembre 2003 e il rispettivo regolamento non escludono che la Pretura di protezione possa fare lei stessa la valutazione di affidamento e disporre direttamente il medesimo presso famiglie o CEM autorizzati all'affido a norma dell'Ordinanza federale sull'accoglimento di minori allo scopo di affiliazione e di adozione (OAMin). In virtù della massima inquisitoria, la Pretura di protezione è infatti tenuta a riunire tutte le informazioni e tutti gli elementi necessari alla pronuncia della decisione, allo scopo di poter determinare la

---

<sup>158</sup> COPMA, 2017, n. 17, pag. 9.

---

forma di assistenza di cui il minore ha concretamente bisogno<sup>159</sup>. La scelta del luogo di collocamento (in famiglia affidataria o in CEM) e il suo carattere appropriato fanno parte integrante dell'esame a cui la Pretura di protezione deve procedere<sup>160</sup> con l'analisi interdisciplinare alla quale è tenuta. La Pretura di protezione deve infatti assicurarsi che il luogo di affido presenti le condizioni di vita migliori per il minore, in quanto un affidamento inappropriato trasforma la misura di protezione in un fattore di rischio supplementare che va evitato ad ogni costo<sup>161</sup>. Quando si è in presenza di un collocamento ordinato dalla Pretura di protezione, la responsabilità del medesimo resta nelle mani di quest'ultima Autorità anche se nell'organizzazione dell'affidamento intervengono altri enti<sup>162</sup>. La centralità della responsabilità decisionale della Pretura di protezione nell'affidamento è per altro recepita e codificata all'art. 16 cpv. 1 lett. e) dalla legge cantonale per le famiglie che stabilisce che le prestazioni dei servizi sociali (nel caso l'UAP) nell'ambito degli affidamenti vanno fatte "nel rispetto delle competenze dell'autorità collocante"<sup>163</sup> (cpv. 4).

### **Art. 87 Contratto di collocamento**

Nell'affidamento in Famiglia affidataria o in Centro educativo minorile (CEM), l'Autorità di protezione è parte co-contrattante della convenzione che concretizza tra l'altro il progetto educativo<sup>164</sup>. In questo senso, nella norma viene previsto che la Pretura di protezione e la famiglia affidataria o il responsabile del centro educativo firmano il contratto di collocamento.

### **Art. 88 Coinvolgimento del minore**

Nel rispetto del diritto di essere sentito garantito dall'art. 29 cpv. 2 Cost., sancito anche all'art. 14 della presente legge, viene previsto che la Pretura di protezione coinvolge adeguatamente il minore in ogni fase del collocamento, ossia dall'inizio del medesimo fino alla sua cessazione.

---

<sup>159</sup> COPMA, 2017, n. 17.6.1, pag. 394-395.

<sup>160</sup> COPMA, 2017, n. 2.4/2.87, pag. 62.

<sup>161</sup> COPMA, 2017, n. 3.4.3/3.77, pag. 114.

<sup>162</sup> COPMA, 2017, n. 17.6.5, pag. 398

<sup>163</sup> Messaggio CdS n. 5280 del 25 giugno 2002 sulla legge per le famiglie, n. 6.2 pag. 54.

<sup>164</sup> COPMA, 2017, n. 17.5, pag. 394.

## **Art. 89 Persona di fiducia**

Un collocamento presso terzi rappresenta un cambiamento radicale nella vita del minore che deve essere allontanato dalla propria famiglia su decisione dell'autorità. L'Ordinanza sull'accoglimento di minori a scopo di affiliazione (OAMin) prevede in tale evenienza che il minore ottenga una persona di fiducia a cui possa rivolgersi in caso di domande o problemi<sup>165</sup>. Le Raccomandazioni 20 novembre 2020 emanate congiuntamente dalla COPMA e dal CDAS<sup>166</sup> in materia di collocamento extra-famigliare utilizzano il termine di "persona di riferimento". Ci si attiene alla terminologia utilizzata nell'OAMin. Il compito principale della persona di fiducia è di sostenere il minore collocato, riferire la sua opinione e preservare il suo diritto di essere sentito, prendendo sul serio le sue preoccupazioni e i suoi bisogni essenziali<sup>167</sup> (cpv. 1). Deve essere designata una persona maggiorenne che non esercita di regola una funzione ufficiale (*fuori dal sistema*) e quindi percepita dal minore quale oggettiva e neutrale; tale persona può essere per esempio un buon conoscente o anche un amico di famiglia del minore oppure un parente o anche un insegnante<sup>168</sup>. Di principio non è prevista una sua retribuzione (cpv. 2). Se il minore non indica una persona di fiducia, deve essere accompagnato nella scelta. Questo articolo demanda al regolamento la definizione del servizio cantonale che deve vegliare a colmare la lacuna e introdurre tale persone ai suoi compiti. Secondo le citate raccomandazioni COPMA-CDAS, l'operatività del servizio deve valere per i collocamenti volontari e quelli d'autorità<sup>169</sup>. Questo permette una continuità nel caso in cui il primo tipo di collocamento debba essere sostituito dal secondo, nonché una parità di trattamento tra i minori collocati (cpv. 3).

## **Art. 90 Costi dei collocamenti**

Per quanto attiene ai costi dei collocamenti, si applicano gli art. 24 e 29 – 32 della Legge per le famiglie e rispettivo regolamento.

---

<sup>165</sup> Art. 1a cpv. 2 lett. b OAMin.

<sup>166</sup> Conferenza delle Direttrici e dei Direttori degli affari sociali.

<sup>167</sup> Raccomandazioni COPMA-CDAS n. 6.2 pag. 23.

<sup>168</sup> DFJP (2013) commento alle nuove disposizioni dell'OAMin, pag. 3.

<sup>169</sup> Raccomandazioni COPMA-CDAS n. 6.2 pag. 24.

## **C. Sezione 3: Misure a scopo di cura o di assistenza**

### **Art. 91 Ricovero a scopo di cura o di assistenza**

Il Codice civile regola in modo esaustivo il collocamento a scopo di cura o di assistenza, e viene ordinato quando risulta necessario e la persona interessata lo rifiuta. Questa norma rinvia per l'attuazione del ricovero alla Legge sull'assistenza sociopsichiatrica del 2 febbraio 1999 (LASP), che è stata pioniera in Svizzera in questo delicato settore. Con la riforma in atto, che prevede il passaggio delle competenze delle attuali Autorità regionali di protezione alle Preture di protezione, il Messaggio del Consiglio di Stato n. 8097 del 22 dicembre 2021, già propone alcune modifiche della LASP per renderla conforme alle normative federali<sup>170</sup>.

### **Art. 92 Misure del diritto cantonale dell'art. 437 CC a) assistenza e cura dopo il ricovero**

Il Codice civile non tratta tuttavia tutto quanto necessario per un esaustivo intervento a sostegno delle persone con problematiche psichiatriche. Si occupa infatti dell'assistenza e della cura negli istituti, lasciando ai Cantoni il compito di regolamentare la presa a carico al momento dell'uscita dai medesimi. L'art. 437 cpv. 1 CC obbliga i Cantoni a regolamentare le misure di assistenza o cura successive al ricovero e l'articolo 437 cpv. 2 CC permette invece di imporre delle misure ambulatoriali nell'ambito della presa a carico<sup>171</sup>.

Questo articolo regola l'assistenza o la cura dopo il ricovero, stabilendo che in caso di pericolo di ricaduta spetta alla Pretura di protezione organizzare la presa a carico dell'interessato con misure assistenziali o di cura, privilegiando il consenso di quest'ultimo e coinvolgendo il servizio esterno che verrà incaricato per la presa a carico.

La Pretura di protezione agisce d'ufficio, se ha pronunciato il ricovero, l'ha confermato a norma dell'art. 429 cpv. 2 CC, o su richiesta dell'istituto se si applicano gli art. 428 cpv. 2 e 429 cpv. 3 CC (cpv. 1 e 2).

<sup>170</sup> Messaggio CdS n. 8097 del 22.12.2021, pag. 54-57.

<sup>171</sup> CR CC I, DUCOR, art. 437 CC n. 1.

In merito alle misure che possono entrare in considerazione la dottrina e la giurisprudenza menzionano diverse possibilità, ossia il trattamento medico, la presa di medicinali sotto sorveglianza, le cure a domicilio, il servizio di pulizia dell'appartamento, la consegna di pasti a domicilio, l'impegno all'assistenza dal consumo di sostanze nocive (alcool, stupefacenti, ecc...), la frequentazione volontaria di una clinica di giorno o di notte, le visite periodiche da un medico psichiatra o da uno psicologo, gli appuntamenti a intervalli regolari presso un servizio medico-sociale, la partecipazione a sedute di psicoterapia e diversi mezzi di accompagnamento o di controllo nella misura in cui non rivestono una dimensione disciplinare<sup>172</sup>.

Le persone interessate da queste misure sono spesso già oggetto di provvedimenti di protezione. Il coinvolgimento delle Preture di protezione nell'adozione di misure assistenziali (o di modifica di quelle già esistenti) si rivela dunque opportuno e una logica conseguenza. Per i trattamenti medici è tuttavia necessario porre la condizione dell'esistenza di un preavviso vincolante dello psichiatra curante o del medico dell'istituto presso il quale l'interessato è ricoverato (cpv. 3). Conformemente al principio di proporzionalità, la durata di queste misure deve essere limitata nel tempo, adattata allo stato della persona interessata e soggetta a verifica periodica (cpv. 4). Viene inoltre richiamata la possibilità dell'interessato di far capo a una persona di fiducia che l'assisti per tutta la durata dei trattamenti in applicazione per analogia dell'art. 432 CC (cpv. 5).

### **Art. 93 b) Trattamenti ambulatoriali coattivi**

La dottrina ammette la possibilità di imporre coattivamente dei trattamenti ambulatoriali, a condizione che siano fondati su una base legale formale (art. 36 cpv. 1, 2<sup>a</sup> frase Cost.) e siano rispettati i principi di sussidiarietà e proporzionalità<sup>173</sup>. Ciò è peraltro già il caso del nostro Cantone. L'art. 20 cpv. 2 LASP prevede infatti che *“il direttore del settore o lo psichiatra curante, possono decidere un trattamento ambulatoriale coattivo se la situazione dell'utente pur non giustificando un collocamento, chiede comunque un intervento restrittivo della libertà personale”*.

Il fatto di conferire anche alla Pretura di protezione, in aggiunta ai medici psichiatri sopramenzionati, la facoltà di imporre simili misure può rivelarsi efficace dal profilo della

<sup>172</sup> CR CC I, DUCOR, art. 437 CC n. 4.

<sup>173</sup> CR CC I, DUCOR, art. 437 CC n. 9 e 10.



---

proporzionalità. Un trattamento ambulatoriale senza consenso rappresenta una misura meno incisiva di un ricovero a scopo di assistenza seguito da un trattamento in clinica senza consenso. Nell'ottica della proporzionalità della misura un trattamento ambulatoriale coattivo è dunque preferibile al ricovero ogni volta che permette di evitarlo o di farlo terminare. Inoltre, il seguito ambulatoriale imposto all'interessato dopo un ricovero a scopo di assistenza si rivela molto utile per diminuire il rischio di ricaduta e un nuovo ricovero<sup>174</sup>. La norma qui in esame regola le condizioni per i trattamenti coattivi (cpv. 1), la loro durata (cpv. 2), le modalità di comunicazione della decisione (cpv. 3) e la procedura da seguire nel caso in cui l'interessato si sottrae al trattamento o lo compromette in altro modo (cpv. 4).

#### **Art. 94 c) Curatore d'accompagnamento curativo**

La normativa prevede la nomina da parte della Pretura di protezione di un curatore di accompagnamento alle cure quando ciò è giustificato dalle circostanze. Per tale funzione entrano in particolare in considerazione infermieri, impiegati nel settore della socio-psichiatria e operatori attivi nell'assistenza di cure a domicilio e in servizi e centri per le dipendenze (cpv. 1). Vista la delicatezza del compito a loro assegnato, è prevista un'adeguata formazione sui diritti costituzionali dei pazienti e sul loro rispetto, di cui già s'è detto commentando l'art. 84 della presente legge (cpv. 2).

#### **Art. 95 d) Mezzi di impugnazione**

Questo articolo stabilisce che le decisioni in materia di assistenza e cura dopo il ricovero e i trattamenti ambulatoriali coattivi decisi dalla Pretura di protezione sono impugnabili alla Camera di protezione. Sia i termini che le modalità di reclamo equivalgono a quelli per i ricoveri a scopo di assistenza (cpv. 1 e 2). Il passaggio diretto alla Camera di protezione, come in materia di ricoveri, è giustificato dall'importanza degli aspetti assistenziali (gli interessati sono spesso già oggetto di misure di protezione) e dal fatto che i trattamenti di cura sono comunque vincolanti al preavviso di un medico psichiatra.

---

<sup>174</sup> GUILLOD, Droit médical, Neuchâtel 2020, n. 387.

### **Art. 96 e) Costi delle misure**

Questa norma pone a carico della persona interessata o di chi altrimenti è tenuto al suo sostentamento i costi delle misure, facendo riserva a quanto coperto dalle prestazioni assistenziali, dalle assicurazioni sociali o dalle leggi sulle dipendenze e sull'assistenza agli invalidi e le cure a domicilio (cpv. 1). Nel caso in cui la persona interessata o chi altrimenti è tenuto al suo sostentamento non vi fa fronte, la Pretura di protezione pronuncia l'anticipo di tali costi da parte del Cantone. Viene demandata al regolamento la disciplina delle condizioni e delle modalità di recupero degli anticipi (cpv. 2).

Per quanto concerne il curatore di accompagnamento curativo, per i costi delle misure viene rinviato agli art. 77 – 80 della presente legge (cpv. 3).

### **Art. 97 Applicazione delle norme ai minori**

La norma sancisce l'applicazione delle norme della Sezione 3 anche ai minori. Il richiamo dell'applicazione per analogia anche ai minori delle disposizioni sulla protezione degli adulti relativi al ricovero a scopo di assistenza previsto dall'art. 314b CC deve valere anche per le misure del diritto cantonale dell'assistenza e cura dopo il ricovero e dei trattamenti ambulatoriali.

## **D. Sezione 4: Responsabilità per danni**

### **Art. 98 Responsabilità per danni a) Principio**

Nel rispetto della preminenza del diritto federale, la norma stabilisce che per la responsabilità per atti o omissioni illeciti nell'ambito di una misura ufficiale di protezione degli adulti e dei minori si applicano gli art. 454 – 456 CC.

### **Art. 99 b) Procedura di risarcimento**

In virtù dell'art. 6 cpv. 1 CC, i Cantoni rimangono liberi di adottare leggi sulla responsabilità pubblica, pertanto, quando i dipendenti pubblici causano il danno si applicano le disposizioni

---

di diritto pubblico cantonale in concorrenza con l'art. 454 CC<sup>175</sup>. In questo senso, nella presente norma viene previsto che la procedura di risarcimento danni e il regresso del Cantone contro la persona che ha cagionato il danno sono retti dalla Legge sulla responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti pubblici del 24 ottobre 1988.

## **VI. Titolo VI: Disposizioni finali**

### **Art. 100 Abrogazioni e modifiche di altre leggi**

L'entrata in vigore della presente legge presuppone l'abrogazione della Legge sull'organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell'adulto (LPMA) dell'8 marzo 1999 (cpv. 1).

La modifica di altre leggi è disciplinata dall'allegato I.

Viene proposta una modifica dell'art. 14 cpv. 1 della Legge sull'assistenza sociopsichiatrica (LASP) e l'inserimento nella medesima Legge di un art. 20 cpv. 3 (nuovo).

### **Art. 101 Disposizioni transitorie**

Contemporaneamente all'entrata in vigore della presente legge entrano a tutti gli effetti operative le nuove Preture di protezione e si estinguono le attuali Autorità regionali di protezione. In questa norma viene quindi sancito che le procedure pendenti al momento dell'entrata in vigore della nuova legge vengono evase dall'autorità in base alle nuove disposizioni.

### **Art. 102 Entrata in vigore**

...

## **VII. Altre modifiche di Legge**

### **Art. 14 cpv. 1 LASP**

---

<sup>175</sup> CR CC I, WERRO/SCHMIDLIN, art. 454 CC n. 12.

---

Secondo l'art. 439 cpv. 1 CC, l'interessato o una persona a lui vicina può, per scritto, adire il giudice competente nei casi di provvedimenti, decisioni, trattamenti e misure ordinate dal medico o dall'istituto. In questo caso, il giudice è la Commissione giuridica (CG) della LASP. Al fine di evitare confusioni con le Preture di protezione e le Preture ordinarie che intervengono nella protezione del minore e dell'adulto è necessario specificare la competenza della Commissione giuridica (CG) nell'articolo che definisce le sue competenze.

### **Art. 20 cpv. 3 LASP (nuovo)**

Come detto, al commento dell'art. 93, la Legge sull'assistenza sociopsichiatrica (LASP) all'art. 20 cpv. 2 già prevede che il direttore del settore e lo psichiatra curante possano, a determinate condizioni, già decidere trattamenti ambulatoriali coattivi. Non vi è motivo per rinunciare a tale misura, che nel nostro Cantone, a differenza di altri Cantoni svizzeri<sup>176</sup> trova applicazione senza particolari problemi. L'estensione alla Pretura di protezione della facoltà di imporre simili misure, rende necessario inserire un cpv. 3 all'art. 20 LASP con la riserva delle competenze date a questa autorità dall'art. 93 LPPMA.

---

<sup>176</sup> MEIER, Droit de protection de l'adulte, n. 1323 nota marginale 2450.